TORNATA DEL 24 APRILE 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Omaggi — Rinunzia del deputato Tuveri, accettata — Seguito della discussione del progetto di legge per la ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti — Il relatore Arnulfo modifica il paragrafo 4 dell'articolo 3, che è approvato — Proposizione del deputato Pescatore sul paragrafo 5, combattuta dal relatore Arnulfo, e rigettata — Approvazione degli altri paragrafi, e degli articoli 3 e 4 — Obbiezioni del deputato Della Motta sull'articolo 5, e risposte del relatore — Approvazione dell'articolo emendato, e degli articoli 6 e 7 — Obbiezioni dei deputati Pescatore e Della Motta all'articolo 8 — Aggiunta del deputato Cavallini — Osservazioni dei deputati Arnulfo relatore, Oytana e Daziani — Approvazione dell'articolo 8 emendato, e dei susseguenti fino al 25 — Emendamento a quest'ultimo del deputato Pescatore — Approvazione di quell'articolo emendato, e degli articoli 26, 27 e 28 — Aggiunta del medesimo all'articolo 29, combattuta dal relatore e dal ministro delle finanze, e rigettata — Approvazione dell'articolo 29 — Proposizione del deputato Michelini G. B. per soppressione dell'articolo 30, combattuta dal relatore, e rigettata — Approvazione degli ultimi tre articoli e dell'intiero progetto — Discussione generale dello schema di legge per la concessione di una ferrovia da Annecy a Ginevra — Opposizioni del deputato Brunet all'articolo 9 della convenzione — Parole in difesa del ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6334. Il Consiglio delegato del comune di Lingueglia chiede che una stazione della ferrovia dal Varo al confine modenese sia stabilita in Alassio.

6335. Il Consiglio delegato del comune di Tavole;

6336. Il Consiglio delegato del comune di Valloria ricorrono per ottenere che nel progetto di ferrovia dal Varo al confine modenese sia stabilita una stazione nella città di Porto Maurizio.

6337. Il Consiglio delegato del comune di Portofino;

6338. Il Consiglio delegato del comune di Santa Margherita si rivolgono alla Camera perchè provveda che la ferrovia dal Varo al confine modenese passi pei comuni di Camogli e Santa Margherita.

6339. Carrajal Claudio, fabbricante di carte e tarocchi in Ciamberì, rappresentando che, in seguito all'adozione della nuova tariffa daziaria, la sua industria non può più sostenersi, chiede o gli sia accordata un'annua indennità o che per la Savoia venga soppressa l'imposta alla sua professione relativa.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno fa omaggio alla Camera di 204 esemplari del libro testè pubblicato dai signori Sandri e Mezzacapo intorno al trasferimento della marina militare al golfo della Spezia.

Il dottore Giovanni Nonnis offre alla Camera cento esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Risposta del dottore Nonnis al cavaliere Borelli relativa ad un suo articolo intitolato:* Omeopatia ed allopatia.

Questi stampati verranno distribuiti ai signori deputati.

Il deputato Tuveri scrive mandando la sua rinunzia a deputato del collegio elettorale di Decimo.

(È accettata.)

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA RICOSTITUZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge portante la ricostituzione della Cassa depositi e prestiti.

La Camera nella seduta di ieri ha approvati i tre primi paragrafi dell'articolo 3 ed ha principiata la discussione sul paragrafo quarto, del quale il deputato Pescatore ha proposta la soppressione.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

ARNULFO, *relatore*. La Commissione, d'accordo coll'onorevole Pescatore, ha formulato un emendamento d'aggiunta da collocarsi in continuazione del paragrafo 4 che è in discussione, il quale emendamento consiste in queste parole: *a meno che il tribunale abbia altrimenti ordinato*. La Commissione fece quest'aggiunta, in quanto che non ebbe mai in pensiero di far sì che, se l'interesse dei creditori richiede che il prezzo rimanga presso il deliberatario, debba costui versarlo alla Cassa, ed i creditori trovarsi esposti alla perdita derivante

dalla minor rata d'interessi che la Cassa corrisponde.

Credo per conseguenza che la Camera vorrà accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il n° 4 dell'articolo 5 sarebbe ora così concepito:

« 4° Le somme ricavate dalla subastazione di stabili per esecuzione forzata, se nel corso di un mese successivo all'anno prefisso dall'articolo 841 di detto Codice non saranno versate a mano dei creditori, o non saranno convertite in impiego fruttifero, in conformità dell'articolo medesimo; a meno che il tribunale abbia altrimenti ordinato. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

« 5° Le somme dovute da divisioni amministrative, provincie, comunità e dagli istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per causa di opposizione o sequestro, o per altre legittime cause. »

PESCATORE. Od io m'inganno o il numero quinto dell'articolo 3 contiene un vero errore. Pregherei la Camera di fissare un momento la sua attenzione sulla disposizione del n° 5, il quale contiene un vero errore che non può stare in una legge.

Mi spiegherò con una ipotesi: un corpo morale è debitore, ritiene i fondi disponibili per pagare; ma il creditore non può riceverli per causa d'opposizione o di sequestro.

Il n° 5 dichiara che le somme disponibili saranno versate necessariamente nella Cassa dei depositi e che per queste somme la Cassa corrisponde il 3 per cento, Qui dico che sta l'equivoco, imperocchè, quando il debitore tiene i fondi per pagare il suo debito ed il creditore non può ricevere per un impedimento che lo riguarda, può appigliarsi a due mezzi: o ricorre al deposito giudiziale, ed allora questo deposito lo farà per conto e con danno del creditore, allora sta bene che lo faccia alla Cassa dei depositi col solo 3 per cento; ovvero non ricorrerà al deposito giudiziale quando, per esempio, esso non paga interessi, o per altro motivo non stima dover usare questo rigore contro il creditore, che forse in breve tempo si potrà mettere in condizione da potere esigere la somma depositata, ed in allora il debitore deposita i fondi per conto proprio.

Vediamo che cosa debba fare la provincia o il comune in tal frangente; una delle due: o vuole ricorrere al deposito giudiziale, e farà questo deposito come qualunque altro debitore in virtù del n° 1, articolo 3, che avete votato, ma lo farà per conto del creditore ed il danno cadrà sul creditore; la Cassa infatti non paga che il 3 per cento: questo danno, ripeto, lo sopporterà il creditore, il quale non può ricevere per un impedimento che lo riguarda.

All'incontro volete voi supporre che il corpo morale non ricorrerà a questo deposito giudiziale e che solo farà intanto il deposito per conto proprio, come gli può convenire nel caso che il suo debito non porti interesse, o per altri riguardi, in allora egli è evidente che la provincia, la divisione, il comune, l'istituto pubblico deve fare questo deposito a termini dell'articolo 5. Notate, o signori, che, secondo l'articolo 5, la Cassa dovrà ricevere i fondi disponibili delle divisioni, provincie, comunità od altri istituti; e per questi depositi la Cassa non paga soltanto il 3, ma paga il 4 per cento.

Dunque è impossibile, nell'ipotesi che ho descritta, astringere il comune, la provincia, la divisione a fare il deposito, secondo la disposizione dell'articolo 3, al solo 3 per cento, se non lo farà per conto proprio: se lo farà per conto proprio, perchè non vuol ricorrere al diritto giudiziale, essa avrà diritto di depositare questi fondi disponibili, come deposita tutti gli altri fondi al 4 per cento; se invece fa il deposito per conto del creditore, allora sarà un deposito giudiziale in conformità del n° 1.

Io dunque propongo la soppressione del n° 5 cadente in discussione.

ARNULFO, *relatore*. Per giustificare la proposizione dell'articolo di cui parliamo, io non avrò che a ricorrere a ciò che la Camera ha fatto prima d'ora per legge. Mi pare che avrò così diritto di affermare che ben si fece a riprodurre la disposizione già altra volta sancita.

Nella legge del 18 novembre 1850 è disposto che dovranno depositarsi:

« 3° Le somme dovute da divisioni, provincie, comuni od istituti di carità e beneficenza, dalle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori, o per causa di opposizioni, o per non aver questi la libera amministrazione del loro avere. »

Queste sono parole testuali riprodotte nel paragrafo 5 che discutiamo; solo si è aggiunto *o per altra legittima caasa*, per comprenderne tutti i casi possibili.

All'articolo 3 della stessa legge vi è pure la disposizione che ora è contenuta nell'articolo 5 del presente progetto:

« La Cassa dovrà ricevere i fondi disponibili delle divisioni, delle provincie, dei comuni e degl'istituti di carità e di beneficenza. »

Non si fece adunque altro, salvo che riprodurre quello che per legge si è già stabilito, ciò che fin qui non diede luogo al benchè menomo inconveniente. Nè la cosa potrebbe essere altrimenti, perchè o si tratterà di somme di cui le amministrazioni dei corpi morali sono debitrici, e producano un interesse maggiore di quello che la Cassa corrisponda, ed allora vedranno le amministrazioni medesime se loro convenga fare le pratiche giudiziarie onde depositarle a danno del creditore che non le esiga; o si tratterà di somme (ed è più particolarmente per queste che si è formulato il numero 5 di cui si tratta) che i corpi morali hanno comprese nei loro bilanci e ritengono in cassa per pagare il prezzo d'opere o d'altri debiti non producenti interesse, che non possono sborsare, stante le difficoltà e le opposizioni insorte al pagamento loro, allora hanno un'opportuna disposizione nel paragrafo 5 di quest'articolo per farne il versamento onde approfittare degl'interessi che la Cassa corrisponde; interessi che sarebbero perduti

per tali istituti tuttavolta che non vi fosse questa disposizione di legge che discutiamo.

E si è messo l'obbligo di fare il deposito di dette somme, in quanto che si vollero tutelare gl'interessi delle divisioni amministrative, delle provincie, degli istituti di carità e beneficenza, e far sì che non fosse in arbitrio delle loro amministrazioni di perdere i vantaggi che offre il disposto da questo paragrafo di legge.

Non sono poi da confondersi le somme di cui si parla in tale paragrafo con quelle a cui si riferisce l'articolo 5; poichè in detto paragrafo 5 si parla di somme che hanno una destinazione certa ed invariabile, cioè per effettuare determinati pagamenti, e nell'articolo 5 si parla di fondi *disponibili* i quali sopravanzino alle spese occorrenti alle amministrazioni medesime. Diversa è adunque la natura di questi fondi e diversa doveva essere la disposizione legislativa che li riguarda.

Vi è poi un'altra ragione per così disporre, ed è che è in facoltà dei corpi morali di depositare o no i fondi *disponibili*, secondo le circostanze degl'istituti; per contro, per quanto si riferisce alle somme di cui nel paragrafo 5 dell'articolo 3, è evidente che hanno sempre l'interesse e la convenienza di farne il deposito, perchè essendo in cassa ed essendo destinate a certi e determinati pagamenti, non vi è ragione per cui possano dare alle medesime un'altra destinazione, e loro conviene di profittare dell'impedimento a pagare per trarre qualche profitto dalle somme medesime, percependone un interesse a loro vantaggio.

Dico per conseguenza che debbono mantenersi e l'una e l'altra disposizione, sia perchè sono conformi ad una legge vigente fatta dalla Camera, osservata senza inconvenienti; sia perchè vi sono ragioni speciali che possono e debbono determinare i diversi provvedimenti di cui ho parlato. Prego però la Camera di voler respingere la proposta soppressiva dell'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Ritenute le spiegazioni dell'onorevole relatore, mi pare evidente doversi almeno salvare i diritti dei corpi morali di fare il deposito giudiziale, non per conto proprio, ma per conto dei loro creditori, nel caso che ciò sia trovato di loro maggiore convenienza, ed io quindi proporrei la seguente aggiunta al numero primo: « senza pregiudizio del diritto che loro compete di farne il deposito giudiziale per conto del creditore. »

ARNULFO, *relatore*. Non intendo fare un'opposizione sistematica all'onorevole Pescatore, ma ho speranza che egli medesimo vorrà meco convenire che è per lo meno superflua la di lui proposta aggiunta, poichè il diritto attribuito dal Codice civile ad un qualunque siasi debitore non è tolto dalle disposizioni di questa legge che regola unicamente l'amministrazione della Cassa, e provvede affinchè vi sia mezzo di depositare temporariamente fondi che non si possano pagare; non si vogliono con ciò distrurre, lo ripeto, le disposizioni del Codice civile; io quindi invito l'onorevole Pescatore a riflettere che la sua aggiunta sarebbe per lo meno superflua.

PESCATORE. In questo progetto vi sono ben altre disposizioni evidentemente superflue e che spero verranno dalla Camera cancellate: ho già accennata quella contenuta al n° 3 dell'articolo 6, di cui non so come si vorrà spiegare il significato particolare.

Io quindi non so comprendere come si chiami superflua un'aggiunta la quale tende a spiegare una disposizione così assoluta come è questa. Quando avrete detto in modo assoluto e senza distinzione alcuna che le somme che non si possono pagare, perchè il creditore non le può ricevere per causa di sequestro, di opposizione ed altra simile, debbano depositarsi, io non so come l'amministratore del comune o dell'istituto pubblico potrà determinare altrimenti; non so come potrà accogliere l'istanza del comune o della provincia di ricorrere alla giustizia per farne il deposito per conto dei creditori. L'amministratore risponderà: in tal caso la legge prescrive in termini assoluti che debba farsi il deposito per conto loro nella Cassa dei depositi senza atto giudiziale, e così v'intimo di fare.

Io non so nemmeno come non possa sollevarsi un dubbio, nè giungo a comprendere il motivo perchè il legislatore non creda spiegarsi più chiaramente e non voglia specificare a coloro che esercitano la tutela dei pubblici stabilimenti e dei comuni ben chiaramente che il deposito per conto dei comuni coll'interesse al 3 per cento si farà soltanto nei casi che ciò si ravvisi di loro convenienza; ma se per contro il comune, a cagion d'esempio, pagherà esso il 5 per cento d'interesse al suo creditore, se questo non è in istato di ricevere il capitale, bisogna bene specificare che in questo caso non deve esso ordinare il deposito per conto del creditore del comune al solo 3 per cento, ma accogliere l'istanza che venga fatta realmente dall'amministrazione perchè sia fatto il deposito giudiziario per conto e a danno del creditore.

Io dunque persisto in che sia ammessa la mia aggiunta, la quale non tende che a spiegare più chiaramente la volontà del legislatore.

ARNULFO, *relatore*. Io prego l'onorevole Pescatore a persuadersi che, tuttavolta che dimostrerà che vi sono degli articoli superflui nel progetto di legge, non troverà nella Commissione opposizione per sopprimerli. Ma mi permetterà che io gli osservi che non è necessaria la sua aggiunta neppure per chiarire un dubbio, perchè dubbio non vi è, nè vi può essere.

Egli pone il caso, cioè, se un pubblico stabilimento, debitore di un capitale producente interesse maggiore di quello che paga la Cassa dei depositi, debba preferibilmente indursi a fare il deposito a danno del creditore, piuttosto che profittare dell'articolo del quale discutiamo; ma che, votandosi quest'articolo, siano per trovarsi in imbarazzo gli amministratori nel determinare ciò che debbono fare. Io prego l'onorevole Pescatore di ritenere che il deposito che si fa dopo l'offerta reale, a termini del Codice, è un vero pagamento liberatorio e che invece quello accennato nel paragrafo 5 che esaminiamo non è per nulla liberatorio. Può quindi dai corpi morali invocarsi e farsi valere in giudizio la disposi-

zione del Codice ogni volta che l'interesse dell'istituto è tale che richiede di fare il pagamento dell'interesse, se il debito lo produce, e del capitale; allora gli amministratori fanno le pratiche relative prescritte dal Codice. Che se è dell'interesse del debitore di omettere queste costose pratiche e di procurarsi intanto il pagamento d'interessi per somme che altrimenti sarebbero infruttifere, nè gl'importa d'ottenere contemporaneamente la liberazione a fronte del creditore, ed allora potrà utilmente valersi del paragrafo 5 dell'articolo 3, senzachè le sue disposizioni vengano ad impedire l'esercizio dei diritti che il Codice attribuisce ai debitori che vogliono liberarsi mercè offerta e deposito.

E siccome l'aggiunta che propone l'onorevole Pescatore si riferisce ai depositi liberatorii, ai veri pagamenti e non al deposito di cui si parla nel numero in discussione, essa è inammessibile.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che dopo il paragrafo 5, che è in questi termini: « Le somme dovute da divisioni amministrative, provincie, comunità e dagl'istituti di carità e beneficenza, delle quali non possa effettuarsi il pagamento ai rispettivi creditori, o per causa di opposizione o sequestro o per altre legittime cause, » si aggiunga: « senza pregiudizio del diritto che loro compete di fare il deposito giudiziale per conto del debitore. »

Pongo ai voti quest'aggiunta del deputato Pescatore.

(È rigettata.)

Pongo ai voti il n° 5 dell'articolo 3 della Commissione.

(La Camera approva.)

(Si approvano indi senza discussione i seguenti paragrafi dell'articolo 3:)

« 6° Le somme e gli effetti del debito pubblico provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto possano assumerne il possesso;

« 7° Le somme ed effetti del debito pubblico che a titolo di deposito si trovassero presso le cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non avessero fatto richiamo;

« 8° Le somme, gli effetti del debito pubblico e le azioni di commercio o d'industria provenienti da successioni apertesi nello Stato, quando incerti ne sono gli eredi;

« 9° Le somme delle cauzioni che sono tenuti di prestare i contabili od altri individui contemplati nella legge 16 febbraio 1854;

« 10. Le somme di cui è prescritto il deposito nei casi di surrogazione militare prevista dalla legge 20 marzo 1854. »

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 3 della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La Cassa dovrà ricevere:

« 1° I fondi disponibili delle divisioni amministrative, provincie, comunità, delle Casse di risparmio e degli altri istituti di carità e beneficenza retti ed amministrati secondo le vigenti leggi;

« 2° I fondi disponibili delle amministrazioni militari;

« 3° I fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza che siano legalmente costituite ed autorizzate. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La Cassa è autorizzata a ricevere:

« 1° Le somme in numerario o rappresentate da valori nominali in casi in cui è richiesto il deposito per l'ammissione a far partito a pubblico incanto;

« 2° I depositi volontari dei particolari e quelli di fondi spettanti a società anonime od in accomandita, o a qualunque altro stabilimento non compreso negli articoli precedenti;

« 3° Le somme di cui il debitore non possa effettuare il pagamento al proprio creditore per causa di opposizione o sequestro od altro legittimo impedimento. »

PESCATORE. Pregherei il relatore di dichiarare se crede che sia necessario di conservare il n° 3 di quest'articolo.

ARNULFO, *relatore*. Finchè l'onorevole Pescatore non avrà esposte le ragioni per cui questo n° 3 dell'articolo 6 debba essere soppresso, la Commissione non può a ciò aderire; che se i motivi che inducono il preopinante a proporre questa soppressione la persuaderanno, la Commissione certamente vi acconsentirà.

PESCATORE. Qui torniamo ad esaminare il caso in cui il debitore che tiene i fondi non può pagare perchè il creditore non può ricevere. L'una delle due: o questo debitore vuole farne un deposito volontario per conto suo, allora lo può fare, e la Cassa è soltanto autorizzata a riceverlo in forza del n° 2 di quest'articolo; ma se all'incontro questo debitore usa dei mezzi che la legge gli appresta per fare il deposito per conto del creditore, in questo caso la Cassa non è soltanto autorizzata, ma è tenuta a ricevere questo deposito in virtù del n° 1 dell'articolo 3, perchè si tratta di un deposito autorizzato dalla legge a carico del creditore, che può essere ordinato dall'autorità giudiziaria.

Dunque nelle due ipotesi provvede il n° 2 di questo articolo che autorizza la Cassa a ricevere i depositi volontari da qualunque particolare, allora il debitore che deposita per conto suo i fondi che il creditore non vuol ricevere, fa un deposito volontario come qualunque altro privato; se all'incontro fa il deposito necessario autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria per conto del creditore, allora, o signori, è un errore il dire che la Cassa è solo *autorizzata* a ricevere, bisogna dire che la Cassa *è tenuta* a riceverlo.

ARNULFO, *relatore*. Ho sentito le osservazioni fatte dall'onorevole Pescatore, e, sebbene non possa dirsi a rigore di termini superflua la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 6, tuttavia, siccome combinando la disposizione riflettente i depositi volontari e quella contenuta nell'articolo 3 relativa ai depositi giudiziari, si può trovare tanto che basti per provvedere anche a ciò che forma il n° 3 dell'articolo 6, a nome della Commissione acconsento alla proposta soppressione.

DELLA MOTTA. In questo articolo si stabilisce quali siano le somme che la Cassa è autorizzata a ricevere e si enumerano al n° 2 i depositi volontari dei particolari, quelli di fondi spettanti a « società anonime od in accomandita od a qualunque altro stabilimento non compresi negli articoli precedenti. »

Desidererei di sapere se gl'istituti di beneficenza sieno esclusi o no; e veramente non so perchè non sieno stati compresi nell'articolo 5, n° 3, in cui si dice che la Cassa dovrà ricevere i fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza che sieno legalmente costituite ed autorizzate. Questo articolo pare si riferisca solamente alle società; cioè a quella specie d'istituti di beneficenza che sieno costituiti sotto forma di società; gli altri istituti di beneficenza che esistono sotto altra forma, non pare che sieno compresi in quell'alinea dell'articolo 5 e pare che non lo sieno nemmeno nell'articolo 6 che ora discutiamo.

Vorrei sapere se la Commissione, adottando questa redazione, ha avuto veramente qualche idea particolare, per la quale abbia voluto che certi istituti di beneficenza non solo non possono obbligare la Cassa a ricevere i loro fondi, ma nemmeno possa la Cassa essere autorizzata a riceverli qualora essi volessero depositarli. Non vedrei motivo per cui tutti non possano profittare del beneficio che in certi casi la Cassa potrebbe loro somministrare ricevendo i fondi che quelli debbono tenere ancora inoperosi e da cui potrebbero ancora trarre qualche interesse. Nel medesimo tempo poi mi pare che non sarebbe nemmeno un vantaggio per la Cassa, poichè sarebbero tanti fondi di meno che affluirebbero ad essa.

Io non ho posto sufficiente attenzione all'articolo 5, altrimenti avrei proposto che si fosse messo una locuzione più generale che avesse compreso tutti gl'istituti di beneficenza; ma almeno vorrei che nella redazione dell'articolo 6 fosse evitata ogni parola la quale facesse credere che alcuni stabilimenti di beneficenza non possano essere ammessi a depositare nella Cassa i loro fondi e che questa non possa riceverli.

ARNULFO, *relatore*. All'articolo 4, n° 3, è dichiarato che i fondi delle società di mutuo soccorso e di beneficenza che sono legalmente costituite ed autorizzate, la Cassa dovrà riceverli; all'articolo 6 si lascia poi questa facoltà ai particolari.

DELLA MOTTA. Allora mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 della Commissione.

PESCATORE. Ma il numero 3?

PRESIDENTE. La Commissione ha aderito a che si sopprimesse questo n° 3.

Pongo dunque ai voti l'articolo 5 senza il paragrafo 3.

(È approvato.)

« Art. 6. Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione di vigilanza, autorizzare la Cassa a ricevere altri depositi sotto le condizioni che riconoscerà convenienti nell'interesse della Cassa stessa e dei deponenti. »

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Qui è importante di sapere qual è l'interesse che sarà pagato dalla Cassa per questi depositi che essa riceverà in forza d'autorizzazione straordinaria del Governo. Gli articoli precedenti già ammessi provvedono pei depositi che si facciano da corpi morali, dalle società e dai particolari; la Cassa è tenuta od autorizzata a riceverli, l'articolo 6 dispone ulteriormente che il Governo potrà ancora autorizzarla a ricevere altri depositi.

Quali sono questi altri depositi? Probabilmente sono quelli a cui si aggiungeranno altre condizioni che saranno messe dal Governo, per esempio la condizione di pagare un interesse maggiore di quello che suole pagare la Cassa. E qui pregherei l'onorevole relatore e la Camera di portare i loro sguardi all'articolo 8 del progetto della Commissione, dove è determinato l'interesse che paga la Cassa. È determinato l'interesse del 3 per cento pei depositi di cui agli articoli 3 e 6 del progetto del Ministero, l'interesse del 4 per cento pei depositi di cui agli articoli 4 e 5 del progetto del Ministero, ma pei depositi di cui all'articolo 7, depositi autorizzati in via straordinaria, non è determinato da questa legge nessun interesse. Dunque la clausola generica ed amplissima che farebbe facoltà al Governo di determinare le condizioni che riconoscerà convenienti nell'interesse della Cassa stessa dei depositanti evidentemente nel testo attuale del progetto comprende la facoltà di fissare un interesse maggiore.

Come ho già detto, io loderei questa disposizione perchè questo è l'unico mezzo di dotare la Cassa. Questa Cassa sarà quasi sempre vuota, come l'esperienza dimostrò, giacchè i depositi necessari sono tenui fili inetti affatto ad alimentarla convenientemente; il mezzo di dotarla sarebbe veramente quello dei depositi o, a parlare più chiaramente, dei mutui che potesse ricevere per autorizzazione del Governo a condizioni convenienti. Io loderei questa disposizione, anzi amerei che fosse più chiaramente spiegata; ma allora bisognerebbe mantenere questa Cassa più indipendente dal Governo. Una Cassa che, oltre al ricevere i depositi necessari, il che sarebbe veramente la sua funzione principale, potesse ricevere mutui che sarebbero guarentiti dal Governo, senza che cessasse dal medesimo l'indipendenza della Cassa, sarebbe circondata da un duplice credito, dal proprio e da quello del Governo. Essa potrebbe allora efficacemente soccorrere ai comuni, alle provincie ed a tutti i corpi morali; ma in tal caso bisognerebbe restringere in certi limiti il conto corrente che può stabilirsi tra la Cassa e le finanze dello Stato. Allora non bisognerebbe dichiarare che dopo formato un fondo di riserva alla Cassa, tutti gli altri profitti appartengono al Governo, perchè non sarebbe una Cassa sussistente per sè, sarebbe una Cassa delle finanze.

Non posso indovinare qual sia a questo proposito il

pensiero della legge. Se la legge si racchiude nei più angusti limiti di una vera e semplice Cassa di depositi; se non se ne vuole formare una Banca di crediti pei corpi morali, poco rileva che questa Cassa entri in conto corrente limitato anche colle finanze dello Stato; poco rileva occuparsi dei profitti ulteriori che forse non verranno mai; ma allora bisogna dichiarare espressamente che pei depositi autorizzati in via straordinaria non si potrà oltrepassare la quota dell'interesse che la Cassa paga secondo le varie qualità dei depositi.

Dunque io chiederei una spiegazione sul sistema che si vuole adottare. Non insisterò perchè si accolga il più largo; ma, quando sia dichiarato che questa Cassa deve rimanere, come dice il suo titolo, semplice Cassa dei depositi, io mi riservo di proporre l'aggiunta spiegativa che ho enunciata.

ARNULFO, *relatore*. L'articolo 6, come ebbi già l'onore di osservare ieri, non ha lo scopo di fare delle mutazioni sostanziali alla natura della Cassa dei depositi, ma mira soltanto a provvedere a certe future evenienze di corpi morali, di società non contemplate nei precedenti articoli, alle quali possa il Governo, massime quando il Parlamento non siede, estendere i vantaggi che la Cassa colla presente legge riorganizzata accorda.

Osserverà l'onorevole Pescatore che la Commissione nell'articolo 6 fece un'aggiunta, per cui onde il Governo possa dare ulteriori autorizzazioni dovrà sentire non solo il Consiglio di Stato, ma ancora la Commissione di vigilanza. Con questa cautela mi sembra non poter sorgere il dubbio che il Governo autorizzi la Cassa a corrispondere ad altri un interesse superiore a quello che è da questa legge autorizzata a corrispondere ai corpi morali e agli individui in essa menzionati.

La Commissione di vigilanza sarà quella che rappresenterà le convenienze della Cassa. È vero che coll'articolo 6 si vuol dare facoltà al Governo di estendere il diritto di deposito ad altri corpi e ad altre persone, ma a condizioni che si ravvisino convenienti non tanto nell'interesse dei deponenti (i quali penseranno alla loro convenienza), quanto nell'interesse della Cassa: ora, sarebbe egli conveniente per la Cassa di pagare ai nuovi individui o corpi un interesse maggiore di quello che paga a termine di questa legge agli individui od ai corpi morali in essa menzionati? Evidentemente no; massime perchè non avrebbe di che far fronte ai maggiori interessi se si portassero di molto superiori al tasso che viene colla legge proposto.

Quindi la Commissione di vigilanza si opporrà certamente ad una concessione che il Governo volesse fare di un interesse più elevato, nè il Consiglio di Stato emetterebbe favorevole parere. Quindi non vi è timore che, sia per la cautela introdotta nell'articolo 6 della Commissione, sia per il tenore stesso dell'articolo, la Cassa venga ad obbligarsi, od il Governo la obblighi a corrispondere un interesse maggiore di quello che è portato dalla presente legge a chi fosse col tempo autorizzato a fare depositi.

Ciò mi dispensa dal rispondere all'opinione dell'onorevole deputato che riflette piuttosto una Banca di credito che non una Cassa di deposito. Evidentemente il Governo non ebbe in vista di creare una Banca di credito, ma solo di ampliare la Cassa dei depositi che già attualmente esiste, e che fa operazioni dal 1841 a questa parte; ampliarla, dico, in questo senso di chiamare maggiori fondi alla medesima, onde metterla in grado di fare maggiori prestiti ai corpi morali che ne abbisognano, locchè si ottiene colle disposizioni sin qui votate. Che se si pone mente all'ammontare delle somme versate dal 1841 al 1855, rilevanti a 20 milioni circa, si ha luogo ad argomentare che i fondi che la medesima acquisterà con questa legge saranno più vistosi e sarà assicurata una più larga e più profittevole azione.

Quanto poi ai benefizi, ne parleremo a suo tempo; accennerò solo a questo proposito che, nel quindicennio di cui ebbi or ora a parlare, i benefizi sommarono a circa mezzo milione, il che prova di quale importanza siano le operazioni della Cassa, sebbene abbia potuto disporre per lo passato di somme minori di quelle di cui potrà disporre in avvenire.

Per queste ragioni io spero che l'onorevole deputato vorrà essere tranquillo che il Governo non potrà ordinare che si ricevano fondi ad un tasso maggiore di quello che è portato da questa legge, e che la Commissione di vigilanza, che ha obbligo, e per proprio istituto e per disposizione di legge, di vigilare, vigilerà sempre, affinchè non si introducano delle variazioni che, a vece di essere convenienti per la Cassa, possano essere alla medesima di pregiudicio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Coloro che per ragione di pubblico uffizio riceveranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, saranno tenuti a farne il consegnamento alla Cassa entro il termine di un mese.

« In difetto, saranno essi risponsabili non solo dell'interesse che dopo il trentunesimo giorno sarebbe stato corrisposto dalla Cassa, ma eziandio del capitale stesso per ogni evenienza anche fortuita, oltre a quelle altre penalità in cui fossero per ciò incorsi. »

(La Camera approva.)

L'articolo 8 venne dalla Commissione emendato nel modo che segue:

« Art. 8. A cominciare dal 31° giorno dalla data dell'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà per le somme depositate gli interessi nelle proporzioni e colle limitazioni seguenti.

« Sarà corrisposto l'interesse del 3 per cento sulle somme accennate nei primi otto numeri dell'articolo 3 e nell'articolo 5; del 4 per cento sopra quella di cui all'articolo 4, ed ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3.

« L'interesse da corrispondersi ai fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà determinato in principio di ogni anno. Esso non potrà essere maggiore dell'interesse o della media dell'interesse che la Cassa perceve da suoi prestiti, nè essere più del 1/2 per cento minore,

e decorrerà dall'11° giorno dalla data del fatto versamento.

« Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di giorni 31, o di giorni 11 pei fondi delle Casse di risparmio, nè per le somme inferiori a lire 200 a qualunque sorta di depositi appartengano. »

PESCATORE. Siccome la Commissione ha emendato l'articolo e si tratta di numeri, pregherei il signor presidente di dare nuovamente lettura di questo articolo.

(*Il presidente ne ripete la lettura.*)

ARNULFO, *relatore.* Non c'è cambiamento alcuno dalla proposta del Ministero: si sono solo variati i numeri, perchè è cambiata la numerazione degli articoli nel progetto della Commissione. Del resto, l'onorevole Pescatore non ha che a riferirsi all'articolo del Ministero ed avrà un'idea esatta, perchè non è che una sostituzione di numeri corrispondenti agli articoli. L'unica aggiunta che si è proposta sta al fine dell'articolo; essa dice: *a qualunque specie di depositi appartengano.* Fu fatta per togliere ogni dubbio e stabilire che qualunque sia la natura dei depositi, se sono minori di 200 lire non si paghi interesse.

PESCATORE. Vede dunque la Camera (*Si parla*), e se non la Camera, certamente lo vedrà il relatore (*Si ride*), che questa disposizione non contiene una regola generale. Si vuole o non si vuole continuare l'interesse generale? Se si volesse continuare in regola generale, io capirei la cosa; ma finora non vi è nessuna legge che stabilisca quale interesse paghi la Cassa pei depositi che riceve.

Ora noi qui troviamo che la Cassa corrisponde l'interesse del tre per cento pei depositi di cui si fa cenno negli otto numeri dell'articolo 3, e del quattro per cento per quelli di cui all'articolo 4; ma pei depositi contemplati all'articolo 6, quale interesse pagherà la Cassa? Questo non è determinato: eppure abbiamo inteso un lungo discorso dell'onorevole relatore, in cui si affermò più volte che la Cassa anche per questi depositi, di cui al numero 6, non pagherà un interesse maggiore; ma non vi è disposizione che dichiari che pei depositi che si faranno in virtù dell'articolo 6 si pagherà un interesse determinato del 3 o 4 per cento. Allora io non domando altro se non che si aggiunga pure all'articolo 6, comprendendolo tra quelli per cui corre l'interesse del 3 o fra quelli del 4 per cento. Se poi non si vuole aggiungere questa spiegazione, sia ben inteso almeno che per i depositi, di cui all'articolo 6, non vi è interesse fissato, e che la Cassa pagherà quell'interesse che sarà stabilito nel decreto di autorizzazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

ARNULFO, *relatore.* Già ebbi l'onore di dire che l'articolo 6 della Commissione e 7 del Ministero ha tratto all'avvenire, e nè il Ministero nè la Commissione hanno creduto di dover stabilire sin d'ora l'interesse per cose future. Ebbi già ad osservare e ripeterò che è neppure credibile che la Commissione di vigilanza sia per ammettere ed il Ministero ordinare che altra base si debba avere per depositi della stessa natura e che si debba consentire un interesse maggiore di quello che la legge attribuisce, perocchè le persone ed i corpi contemplati nei futuri provvedimenti ministeriali o faranno depositi della natura di quelli dell'articolo 3, ed evidentemente otterranno un interesse uguale a quello che per essi concede la presente legge; o faranno depositi contemplati negli altri articoli, e allora corrisponderassi ai nuovi individui il relativo interesse.

È verissimo che nell'articolo 8 non si parla di questo interesse, è pur vero che, se si vuole provvedere sin d'ora ai casi futuri possibili, si può fare un'aggiunta, nè la Commissione la rifiuterà; ma nè il Ministero nè la Commissione hanno creduto doversi preoccupare dei casi futuri e non probabili. È incredibile che gli interessi siano per essere fissati ad una somma maggiore di quella ora determinata per gli altri analoghi capitali.

DELLA MOTTA. Questo articolo è complesso nella sua redazione, e non si può così agevolmente comprenderne la portata. Io però intendo di fare al medesimo due osservazioni.

La prima è che, sebbene io creda essersi migliorata la sorte dei deponenti in generale col mettere a 31 giorni la decorrenza dell'interesse a loro profitto che, secondo la legge vigente, non decorre se non a termine più lungo per la generalità dei deponenti stessi, tuttavia vi è una categoria di essi la quale vede assai deteriorata la sua condizione dal determinarsi il termine di 31 giorni per tutti. La categoria che rimane pregiudicata è quella dei deponenti obbligati a deporre le somme delle loro cauzioni in forza della legge del 16 febbraio 1854, la quale, mentre loro imponeva l'obbligazione del deposito, aveva pure in via eccezionale loro dato il diritto e la sicurezza di percevere l'interesse subito. Si tratta di depositi di somme che possono essere molto rilevanti, perchè sono comprese nei medesimi depositi anche le cauzioni degli appaltatori. Ora, in questo caso, sembra che il far a costoro perdere un mese di interessi sopra somme spesso considerevolissime, sia un danno che si arreca da questa legge, e che dalla precedente era stato previsto ed antivenuto con apposita eccezione alla regola generale.

L'altra quistione che voglio fare, si è sulla dichiarazione che tutti i depositi inferiori alle lire 200 non fruttino interessi.

Non mi pare che sia consono alla giustizia lo stabilire in massima che un chiunque dalla legge astretto a deporre, e che forse farà il deposito per una causa di beneficenza (come succede per i tesorieri delle opere pie o congregazioni di carità di piccol reddito, per le quali si danno piccole cauzioni da persone che assai generalmente esercitano il loro ufficio gratuitamente, e danno la cauzione solo perchè la legge lo esige), questo deponente forzato, dico, oltre la molestia di dover dare la cauzione, e di darla in danaro, debba ancora darla gratuitamente: mi pare che ciò non sia giusto. La Cassa sicuramente avrebbe con ciò un vantaggio, poichè avrebbe queste piccole somme gratuitamente; ma la giustizia

vuole che chi depone poco riceva poco, ma non affatto nulla; e la convenienza stessa parla in particolar modo a favore dei deponenti di questa specie, che per lo più sono quelli che accennai tenuti a cauzione per opera di beneficenza Quindi io desidererei alcune spiegazioni circa i due punti notati; poichè mi pare che rispetto al primo, cioè alla fissazione del termine di 31 giorni per la decorrenza dell'interesse, abbia luogo una variazione alla legislazione vigente di effetto disuguale; mentre si migliora la condizione degli uni, si deteriora quella degli altri, a cui la legge succitata del 1854 attribuiva la decorrenza immediata.

Quanto poi all'ultimo alinea dell'articolo che dichiara che tutti i depositi minori di 200 lire non fruttano mai interesse, vorrei che ciò almeno non fosse esteso alle cauzioni obbligatorie, per evitare di comprendere in questa disposizione le molte cauzioni fatte a profitto di piccole opere di beneficenza da persone che ordinariamente esercitano il loro uffizio senza compenso.

ARNULFO, *relatore*. È verissimo che, a termine dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1854, le cauzioni che debbono versarsi nella Cassa dei depositi hanno diritto all'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1850. Ma è vero altresì che ciò lascia luogo a due inconvenienti: primieramente lascia luogo ad una specie di arbitrio, lascia indeterminata l'epoca dalla quale deve decorrere l'interesse; poichè dipende dalla maggiore o minore attività, dal maggiore o minore cumulo degli affari da sbrigare, lo spedire la cartella più o meno prontamente. L'altro inconveniente deriva dalla distanza e dalle accidentalità che, massime per la Sardegna, si verificano e si possono verificare. Perciò, attualmente, il termine poteva essere maggiore di 30 giorni, senza che si potesse fare legittimo reclamo, e poteva essere minore; dipendeva insomma da volontà e da circostanze. Si è perciò creduto di fare cosa utile ai contabili aventi cauzioni fissando un'epoca positiva dalla quale gli interessi decorrano, siano o non siano spedite compiutamente le carte che li riguardano. Nè il termine di 31 giorni è molto considerevole, se si ritiene che in massima generale le Casse di deposito simili a questa ammettono termini molto maggiori, e questa medesima Cassa ammette nella legge tuttora vigente il termine di sessanta giorni. Per altra parte, quando la legge diffida tali contabili che gli interessi delle loro cauzioni non partono che dopo giorni 31, si considererà ciò come un onere inerente all'impiego medesimo, se si vuole, ma io sono persuaso che invece di considerarlo tale, lo avranno per un benefizio, perchè sapranno in avvenire in modo positivo l'epoca da cui hanno diritto agli interessi, cioè dopo giorni 31.

La seconda osservazione che fece l'onorevole Della Motta, a prima giunta presenta sicuramente una certa importanza. Egli disse: non vi è ragione per cui i tesorieri, specialmente delle opere pie, i quali fanno delle cauzioni per esercitare un ufficio gratuito, abbiano a perdere gli interessi se la cauzione è inferiore alle 200 lire.

Ciò è verissimo; ma è vero non meno che le cauzioni di sole lire 200 sono molto rare, perchè difficilmente vi è un contabile che debba darne di sì piccola entità, e che non venga dispensato dal presentarla anche sotto responsabilità degli amministratori; ma quando anche ciò sia, quand'anche si dovesse da alcuni depositare la somma di lire 200 senza percevere interesse, le dirò che colui il quale è disposto a prestare l'opera sua gratuitamente per un istituto di beneficenza, fa probabilmente anche il sacrificio degli interessi di una somma di così poco rilievo.

È poi richiesto dalla buona amministrazione, dallo scopo di evitare gli imbarazzi non lievi di contabilità, che vi sia un limite entro il quale non si debbano pagare interessi, poichè altrimenti le frazioni inferiori alle lire 200, cui possono rilevare le cauzioni, danno luogo a tali imbarazzi di contabilità, a tale perdita di tempo che è importante di evitare. È necessario che le operazioni siano precise e spiccie, e facilmente effettuabili, e che per conseguenza sotto le duecento lire non si tenga conto di interessi. Nè questa è una disposizione nuova; già esiste nelle leggi precedenti. È vero però che nella legge del 1840, mentre vi era una disposizione identica a quella che discutiamo, vi era un'eccezione che rifletteva appunto le cauzioni da prestarsi per le opere pie; ma appunto per gli inconvenienti che si sono rilevati nell'applicazione di tale eccezione, si è nella legge posteriore stabilito che non si dovessero corrispondere interessi per somme inferiori a lire 200.

Vi è pure un'altra osservazione, ed è che i contabili tutti, non esclusi quelli che hanno una cauzione minore di lire 200, hanno il mezzo di evitare l'inconveniente della perdita degli interessi provvedendosi di cedole del debito pubblico. Non è per essi obbligatorio il pagamento della cauzione in denaro, ma vi ponno supplire con cedole del debito pubblico, le quali generalmente, non solo producono l'interesse per la somma impiegata nell'acquisto, ma anche maggiore; ragione per cui sarà molto difficile, per non dire impossibile, che i cauzionari, ed in ispecie quelli delle opere pie, che abbiano una cauzione minore di lire 200, versino il denaro, ma depositeranno più probabilmente un titolo del debito pubblico; quindi non sono da temersi gli inconvenienti che teme l'onorevole Della Motta.

DELLA MOTTA. Comprendo benissimo l'utilità della nuova forma data dal presente progetto a questi depositi e l'utilità della precisione del modo in cui sono fissati i termini della decorrenza. Era certamente poco razionale quello sinora stabilito, che questi termini dovessero dipendere dalla spedizione di una cartella, la quale spedizione è un fatto che non è in mano nè della legge nè di colui che depone; tuttavia non credo che coloro che hanno grandi cauzioni da prestare con obbligo di depositarle, trovino che sia un benefizio il non ottenerne il frutto, se non dopo trenta giorni. Giacchè dalle spiegazioni date ieri alla Camera è intenzione

della Camera e del Ministero che si abbiano a procurare tutte le facilità a che questi depositanti, o volontari od obbligati, possano fare il deposito legalmente in qualunque punto dello Stato, deve pur procurare loro l'analoga facilità circa le decorrenze dei loro interessi. Io comprendo che si stabiliscano alcuni giorni di mora a favore dell'amministrazione della Cassa, perchè essa avvertita possa provvedere all'impiego dei fondi; ma un mese è cosa assai grave, parlando sempre di coloro che sono obbligati dalla legge a dar cauzione, tanto più perchè la legge del 1854 non ne lascia loro altro mezzo e stabilisce che debba la cauzione darsi in numerario o in effetti pubblici anche da coloro che prima potevano farla in beni stabili. In ogni caso questo è un peso che ricadrà per indiretto a carico di quelle pubbliche amministrazioni, a di cui favore si chiedono le cauzioni. Per esempio, gli appaltatori vedranno in questo una perdita e si terranno più bassi nelle loro offerte di appalto.

Per conseguenza mi pare che si potrebbe senza danno della Cassa prescrivere un termine minore, per esempio di dieci ovvero di undici giorni, come nella proposta presente si assegnano per le decorrenze di interessi a pro delle Casse di risparmio; si potrebbe stabilire questo stesso termine per tutti i depositi obbligatorii.

Quanto alle tenui cauzioni di lire 200 e meno, che per lo più sono quelle date per le opere pie, io credo sia cosa di giustizia e di convenienza il pareggiarle alle altre, dando loro l'interesse corrispondente; poichè sembra sempre poco giusto il dire a uno chicchessia: io vi obbligo a portar fondi in quella data Cassa, e non vi corrispondo interesse; molto più ciò dispiacerà, vista la speciale condizione di questi deponenti forzati.

L'onorevole relatore dice che essi possono procurarsi un compenso, rinvestendo la loro somma in cedole e carte fruttanti. Ma primieramente con somme piccolissime è assai difficile e non senza disturbo e spesa il trovar cedole, tanto più in località lontane dai centri commerciali; poi dirò che l'argomento si può retorquire; nel modo stesso che il depositante può comprar cedole per depositarle, le può comprare la Cassa, che sul loro interesse guadagnerà ancora la metà.

Ma intanto persisto a riputare sconvenevole il dire che ai piccoli deponenti, i quali sono i più miserabili, non si corrisponderà alcun interesse: parlo dei depositi obbligatorii; chi depone volontariamente ci pensi esso: ma chi è obbligato a deporre, e tanto più le molte persone obbligate a dar cauzione per opere pie di beneficenza non possono essere congedate meno convenientemente con dir loro che provvedano a sè, che non si darà nulla. Io non mi acquieto poi totalmente alle ragioni dell'onorevole relatore, il quale dice che in questi casi ci sarà dispensa, non che dal deposito, perfino dalla cauzione, quanto ai contabili delle opere pie. La legge circa gli istituti pii previde il caso di dispensa dall'ipoteca, ma non da qualsivoglia cauzione per parte dei contabili. Quindi io non credo che il ministro potrà dispensarli dalla cauzione; potrà ridurla, ma dispensarneli assolutamente io non lo credo. Quindi, mentre sembra già una certa durezza il dire a un uomo benefico: voi volete fare il sacrificio dell'opera vostra, che in qualche circostanza può essere gravoso, nel servire un pio istituto; ebbene fate ancora quello di sborsare una somma per cauzione, e questa somma noi la terremo in custodia, ma non vi daremo niente.

Si consideri per ultimo che si tratta di una cosa così piccola in se stessa, che men che mai sta bene porre in massima generale questo principio di gratuità dei depositi tenui nella legge attuale, quantunque quest'articolo esistesse nella legge del 1850, perchè convien ritenere che la legge del 1854 ha mutato molto le condizioni dei cauzionanti, e questa estende il numero e le classi dei deponenti forzati, dal che sorgerebbe una sconvenienza in pratica che non si presenta sotto l'impero della legislazione vigente.

Io restringo quindi la mia domanda a che per la decorrenza degli interessi sui depositi di cauzioni obbligatorie, il termine sia ridotto a 11 giorni; quanto alla eccezione di non corrispondere l'interesse sino alle lire 200, chiedo che non vi siano compresi tutti coloro che danno cauzioni per opere pie.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini per la Commissione propone che si faccia la seguente aggiunta, che si riferisce alla proposta del deputato Pescatore: « l'interesse non maggiore del quattro per cento per i depositi che venissero ammessi a termine dell'articolo 6. »

CAVALLINI. Non dirò che due parole. La Commissione ha preso in considerazione le ragioni esposte dal deputato Pescatore. Essa persiste nel credere conveniente di attribuire al Governo la facoltà di ammettere altri depositi oltre quelli contemplati nell'articolo 6, ma è però d'avviso che possa tornare utile lo stabilire un limite in orno alla metà degli interessi, il quale limite non possa essere ecceduto. Egli è perciò che la Commissione propone l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare a nome della medesima.

OYTANA. L'onorevole Della Motta ha esternato il desiderio che vi fosse una distinzione per le somme inferiori a lire 200, in quanto concerne i tesorieri delle opere pie, e coloro che prestano il loro ufficio per simili opere. Mi permetterà la Camera che io pure invochi la sua benignità per ciò che concerne la Cassa dei depositi.

È vero che sono degne di riguardo le persone che si interessano per le opere pie, ma è altresì vero che l'amministrazione deve avere quel mezzo che è necessario, perchè la Cassa possa agire secondo il suo scopo. Ora, se noi stabiliamo che per le somme inferiori a lire 200 siano necessarie le stesse formalità che si richiedono per le somme maggiori, si viene ad ordinare un lavoro che sarà, si può dire, eccessivo. Infatti, basta accennare le operazioni che sono necessarie per fare questi depositi, onde la Camera facilmente si persuada che veramente l'eccezione domandata non deve essere ammessa.

Per poter fare un deposito, ancorchè inferiore a lire 200, sono necessarie molte operazioni, le quali si possono richiamare alle seguenti: tenuta del conto cor-

rente tra la Cassa ed il deponente; formazione del ruolo; estratto dell'articolo di credito dal ruolo; spedizione del mandato; ordine del cassiere per versamento della somma a pagarsi nella tesoreria generale; spedizione dal Ministero delle finanze del relativo assegno; registrazione dell'assegno all'ufficio della Cassa; ricevuta del direttore generale al cassiere per la consegna dell'assegno; registrazione dell'assegno sul libro della contabilità provvisoria; apposizione di un marchio sull'assegno; trasmissione con nota dell'assegno e dei mandati all'intendente della provincia; rimessione dell'assegno dall'ufficio di intendenza al tesoriere provinciale; consegna dei mandati dall'ufficio di intendenza alle parti interessate, previa legalizzazione dell'intendente; registrazione del tesoriere provinciale dell'assegno e del pagamento dei corrispondenti mandati; restituzione con nota dall'ufficio di intendenza all'amministrazione della Cassa dei mandati estinti; verificazione dei mandati e registrazione loro sul libro della contabilità provvisoria; rimessione dei mandati estinti al cassiere dell'amministrazione; registrazione dei mandati sul registro di scaricamento definitivo del cassiere; registrazione dei mandati sulla nota giornaliera del cassiere; registrazione delle risultanze della nota giornaliera del cassiere sul registro di conto corrente dell'ufficio d'amministrazione della Cassa e sul registro di scaricamento; annotazione dei mandati estinti sul ruolo.

Queste operazioni si richiedono sia che si tratti di deposito di lire 200, ovvero di lire 300, o di qualunque altra superiore somma; talchè può occorrere la spedizione di un mandato, il quale in alcuni casi potrebbe essere di centesimi 10 semestralmente, e, se la Camera lo desidera, ne do la prova. Abbiamo dei depositi che sono inferiori alle lire 5; ora per centesimi 10 è necessario tutto il lavoro, di cui ebbi l'onore di dar contezza alla Camera.

Ora vede la Camera come si debba evitare un tale lavoro all'amministrazione, quando, senza corrispondente vantaggio, il medesimo non potrebbe a meno di esserle dispendioso per l'opera degli impiegati che vi sarebbero indispensabili; onde ben si appalesa come si debba mantenere la disposizione dell'articolo 8 del progetto tanto del Ministero, quanto della Commissione, e come per togliere ogni dubbio sia ben a proposito l'aggiunta fatta dalla Commissione medesima per ciò che riguarda tutte le specie di depositi.

Ma si dirà probabilmente che si potrebbe semplificare questo modo di procedere dell'amministrazione; ma io risponderò che ciò forse si potrà fare, ed all'occorrenza si farà, ma che ora l'amministrazione essendo ordinata in modo che merita tutta la fiducia nelle sue operazioni, e che fin qui non essendovi stato che un sol caso in cui si sia chiesto interesse per deposito di somme inferiori alle lire 200, non è conveniente, allo stato delle cose, di introdurre una eccezione per gli istituti di beneficenza, massime che potrebbero esservi altri depositi che sarebbero per richiedere eguale trattamento pei riguardi di cui potrebbero essere meritevoli.

PESCATORE. L'emendamento della Commissione rispondendo alle osservazioni che io metteva innanzi, produce almeno questo vantaggio di chiarire nettamente la natura della Cassa che si è ricostituita; ma bisogna ammettere che la immiserisce più del bisogno; poichè credo che la Cassa, comunque autorizzata, difficilmente al 4 per cento troverà capitali nè a titolo di deposito nè a titolo di mutuo.

Ora io manifesto ancora una volta questa idea, perchè non dubito che presto avremo ancora a ricostituirla: questa Cassa rimarrà povera come fu povera finora, cioè priva di mezzi, e non dubito quindi che converrà allargare le fonti produttive per la medesima; bisognerà permettere che prenda depositi a mutuo alle condizioni che meglio può ottenere coll'interesse anche del 5 per cento, purchè si limiti il conto corrente e si stabilisca che il conto corrente che può instituirsi tra la Cassa e le finanze non ecceda il decimo, ad esempio, del totale attivo della Cassa. Perchè poi tutti i profitti della Cassa non si godano dal Governo, si potrebbe stabilire che, dopo formato un fondo di riserva sopra le ulteriori operazioni, rimanga assegnato un aggio al Governo in proporzione delle operazioni, che lo compensi del credito che presta alla Cassa.

Dopo formato un fondo di riserva di un milione sui primi profitti, si potrebbe concedere al Governo l'uno per cento sulle operazioni attive, sussidiando i comuni; e la Cassa allora, circondata dal credito dello Stato e dal suo proprio, troverebbe capitali a migliori condizioni e potrebbe sussidiare maggiormente i comuni. Ma queste per ora non sono che idee, le quali serviranno probabilmente a un'altra discussione, a meno che la Commissione volesse ammettere questa massima di permettere, come prima era disposto, i depositi e i mutui autorizzati in via straordinaria dal Governo a qualunque interesse, a quello che potrà essere determinato dal Governo medesimo.

Sarebbe questa un'utile instituzione, a patto che si volesse stabilire un limite al conto corrente per determinare i profitti del Governo; ma se queste massime non sono ammesse, voterò anch'io l'emendamento della Commissione che restringe l'interesse che paga la Cassa.

DAZIANI. Non posso lasciare senza risposta quanto ha asserito l'onorevole Pescatore, che, cioè, la Cassa è stata sempre ed è tuttora povera; una Cassa che nello stadio di soli 15 anni ha incassato venti milioni, non si può dire, secondo il mio avviso, una Cassa povera.

Essa ha ora fondi superiori assai alle richieste per imprestiti, e senza aver mai dovuto chiedere il sussidio del Governo, ed ha ora dovuto impiegare, per non lasciarle infruttifere, in Buoni del Tesoro lire 1,100,000; in cedole ha impiegato una somma per 12,000 lire di rendita, che sono 200,000 lire di capitale; di più ha in fondi contanti in cassa 95,815 lire per l'esercizio 1856, e per l'esercizio 1857 lire 242,000; cosicchè il totale è di lire 338,000, oltre i fondi impiegati in compre di Buoni e di cedole.

Vede dunque il deputato Pescatore che questa Cassa non è così povera. Noi non possiamo modificare lo stato di questa Cassa improvvisando un articolo col quale si stabilisca che si debbono fissare gli interessi a piacimento del Governo; io penso che tal cosa debba essere regolata per legge, come si fece per l'addietro, e stabilita in modo regolare.

Se abbiamo creduto di limitare gli interessi al 4 per cento per questi depositi che per caso venissero ad essere autorizzati, oltre di quelli contemplati negli articoli 4, 5 e 6, lo fu dietro i suggerimenti del deputato Pescatore, ed appunto per non lasciare in libertà intiera del Governo il prendere e il dare la tassa degli interessi pei suddetti depositi a suo talento.

DELLA MOTTA. Io avrei desiderato che l'onorevole Oytana avesse voluto dirci quale è il numero dei piccoli deponenti, ai quali l'accennata disposizione ricuserebbe ogni interesse.

Egli ha parlato poi della difficoltà delle operazioni che importa il pagamento di questi interessi minuti. Io davvero non vedo che questa sia una ragione per non corrisponderli.

In questa Camera più volte si è detto che nelle amministrazioni vi sono soverchie complicazioni di operazioni, alcune delle quali si potrebbero assai semplificare; questo sarà uno studio di perfezionamento della amministrazione; ma intanto io non iscorgo che sia giustizia il determinare che nel caso da me mentovato non si paghi, perchè ciò costerebbe troppa fatica al debitore.

Il bello ideale delle amministrazioni attuali, è che si faccia tanto lavoro per un milione come per un centesimo, che questo vada a chi spetta, e che si debba sapere dove questo è andato veramente. Del resto, mentre l'onorevole Oytana ha cercato per una parte di eccitare una, direi, commiserazione della Camera, con farci osservare che bisogna aver riguardo ai vantaggi della Cassa ed al lavoro che importerebbe questa decorrenza di interessi minuti, l'onorevole Daziani per l'altra parte ci attestò anche lo stato di floridezza della Cassa medesima; dunque essa può sopportare quei pagamenti.

Non dissentirei, del resto, che, per non discendere a mese inissime somme di annualità di centesimi, si mettesse un quale e termine infra il quale non si daranno interessi; ma 200 lire è somma che mi pare troppo grave rispetto ai molti deponenti.

Io quindi persisterei nel proporre alla Camera ed alla Commissione di almeno aggiungere in fine dell'articolo queste parole: *eccettuate le cauzioni dei tesorieri delle opere di beneficenza.*

OYTANA. Mi è ben grato di poter corrispondere al desiderio dell'onorevole Della Motta ed a quello della Camera con indicare il numero dei depositi che sono inferiori a lire 200 attualmente vigenti. I depositi giudiziari sono 110, per espropriazioni 85, per successione all'estero 11, per pii istituti 2, per malleveria 66: totale 264. Se poi l'onorevole Della Motta desiderasse anche di aver notizia degli altri depositi, sarei pure in grado di appagarlo; ma per ora credo che non sia il caso.

Quanto all'altro desiderio da esso manifestato, che, cioè, l'amministrazione fosse posta in situazione da poter rendere anche conto dell'obolo, io spero che l'amministrazione della Cassa dei depositi sia appunto in tale condizione, e che abbia sempre reso conto di ogni suo operato, e che quindi sia già stato in ciò prevenuto il desiderio dell'onorevole Della Motta.

Non mi resta che a rispondere al terzo argomento.

Egli dice che le opere di beneficenza ed i pii istituti sono degni di riguardo, ed io lo concedo; ma dico che è pur degna di riguardo un'amministrazione quale è la Cassa dei depositi, la quale chiede che non siano imposti pesi tali che rendano troppo deteriore la sua condizione e l'interesse suo particolare. Del resto, se si porta la questione sul campo dell'utilità, osservo che nello stesso modo che deve essere cosa indifferente per un tesoriere di un pio istituto la perdita di un tenue interesse per la cauzione che presta a favore dell'instituto stesso, acquistandosi così maggior titolo alla riconoscenza dei suoi beneficati, non potrebbe dirsi lo stesso per la Cassa dei depositi, la quale dovrebbe pagare l'interesse di molti depositi, e per altra parte moltiplicare le sue operazioni e conseguentemente accrescere, a di lei danno, le spese in tal parte di servizio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8 della Commissione cogli emendamenti che ho letti, e coll'aggiunta fatta dal deputato Cavallini.

(È approvato.)

Art. 9, che diventa l'ottavo della Commissione:

« La corresponsione degli interessi sui depositi stabilita dall'articolo 8 cesserà col giorno precedente a quello della restituzione delle somme depositate. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 10. Pel deposito degli effetti del debito pubblico e delle azioni di commercio e d'industria sarà dovuto alla Cassa sul valore nominale dei titoli depositati l'annuo tasso del mezzo per mille pei depositi obbligatorii di cui all'articolo 3, e dell'uno per mille pei depositi volontari di cui all'articolo 5. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 11. La restituzione dei titoli depositati avrà luogo fra due giorni successivi a quello in cui ne sarà stata presentata all'amministratore della Cassa regolare domanda.

« Pei depositi delle somme in numerario la Cassa non sarà tenuta alla restituzione se non dieci giorni dopo la fattane richiesta in quanto ai depositi indicati ai primi otto numeri dell'articolo 3 e nell'articolo 5, e venti giorni dopo uguale domanda per quelli enunziati ai numeri 9 e 10 dell'articolo 3 ed all'articolo 4.

« Il termine per la restituzione dei fondi depositati dalle Casse di risparmio sarà di giorni dieci dopo la fattane domanda. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 12. Gl interessi del deposito non reclamati entro cinque anni dopo la scadenza, saranno prescritti; se essi non venissero reclamati pendente un trentennio, ne resterà prescritto il capitale sia in numerario che rappresentato da valori nominali, e la relativa iscrizione di deposito sarà annullata.

« Per gl'interessi del deposito di cui dal n° 1 al n° 8 inclusivamente dell'articolo 3, la prescrizione quinquennale decorrerà dal giorno in cui saranno i medesimi divenuti esigibili. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 13. I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed agl'istituti di carità e beneficenza per l'eseguimento d'opere pubbliche debitamente autorizzate, e per l'estinzione dei loro debiti. I prestiti saranno autorizzati con decreti reali. »

DAZIANI. Proporrei la seguente modificazione. Dopo le parole « per l'eseguimento di opere debitamente autorizzate e per l'estinzione dei loro debiti, » aggiungerei: « per acquisto di stabili per pubblico servizio, ecc.; » giacchè ultimamente accadde che un comune, avendo bisogno di un nuovo palazzo comunale, trovò di sua maggiore convenienza fare l'acquisto di una casa, piuttosto che costrurne una apposita. Rivoltosi alla Cassa, per ottenere il necessario imprestito per tale acquisto, questa, interpretando, a parer mio, un po' troppo strettamente la legge, non glielo concesse, dicendo che per ottenerlo era necessario che fosse per la costruzione di un'opera e non per l'acquisto di uno stabile, ed indi doveva piuttosto far costrurre il palazzo comunale, che fare tale acquisto. Se il comune avesse aderito a tale proposta, avrebbe dovuto spendere una somma ingente, mentre invece con poco poteva fare la compera di una convenientissima casa, giacchè in un comune rurale spesso si può acquistare con tenue somma una casa, per indi adattarla ai bisogni del comune.

Per conseguenza, a rendere più chiaro ed esplicito questo articolo e schivare una simile interpretazione data dalla Cassa, io propongo di aggiungere le suddette parole; e questa mia proposta spero che sarà anche dalla Commissione accettata.

ARNULFO, *relatore*. Domando la parola.

La Commissione accetta il proposto emendamento.

Lo scopo dell'articolo 13 evidentemente si è di procurare ai corpi morali i mezzi per fare opere di pubblica utilità: ora queste opere si costruiscano o si acquistino già costrutte, lo scopo è raggiunto. Dunque la proposta aggiunta essendo conforme allo scopo che determinò quest'articolo, la Commissione la ammette.

OYTANA. Domando la parola.

Vorrei chiedere uno schiarimento. L'onorevole Daziani disse che la Cassa ha rifiutato un imprestito: forse egli ha voluto dire l'autorità cui spetta, poichè la Cassa non fa che eseguire gli ordini che le vengono comunicati, secondo i vigenti regolamenti.

DAZIANI. Sì, è la Commissione la quale presiede la Cassa per tali imprestiti.

PRESIDENTE. L'articolo 13, in seguito all'aggiunta fatta dal deputato Daziani, accettata dalla Commissione, è così concepito:

« I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle divisioni amministrative, provincie, comunità ed agl'istituti di beneficenza per acquisto di stabili per pubblico servizio o per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate e per l'estinzione dei loro debiti.

« I prestiti saranno autorizzati con decreti reali. »

Metto a partito quest'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

(Indi vengono successivamente approvati senza discussione i seguenti otto articoli:)

« Art. 14. La proposizione dei decreti reali per i prestiti sarà fatta dal ministro delle finanze, previo il parere di una Commissione permanente composta di sette membri.

« Membro nato sarà l'amministratore della Cassa, al quale in caso d'assenza od impedimento, supplirà chi ne fa le veci.

« Gli altri sei membri saranno nominati dal Re in numero di due per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla proposizione dei rispettivi ministri.

« Il presidente della Commissione sarà scelto fra i membri della medesima e nominato similmente dal Re sulla proposizione del ministro delle finanze.

« Art. 15. La quota d'interesse da corrispondersi alla Cassa sulle somme mutuate sarà fissata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi, sulla proposizione della Commissione dei prestiti e sentita la Commissione di vigilanza.

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento del prestito o delle rate del medesimo.

« Art. 16. La restituzione dei prestiti potrà aver luogo od in rate a scadenza determinata, e con mora non eccedente il quindennio, ovvero per via d'ammortizzazione mediante la corrispondenza del 2 per 100 in aumento all'interesse di cui all'articolo precedente.

« Il modo della restituzione del prestito sarà stabilito nei decreti reali di concessione.

« Art. 17. I fondi che nelle ricognizioni mensili od altrimenti risultassero in eccedenza ai prossimi bisogni del servizio della Cassa saranno con autorizzazione del ministro delle finanze convertiti in acquisto di effetti del debito pubblico od impiegati in Buoni del Tesoro, ovvero portati in conto corrente colle finanze dello Stato, sulla proposizione dell'amministratore della Cassa, previo il parere della Commissione di vigilanza.

« Art. 18. Le rendite del debito pubblico, che saranno come sopra acquistate, dovrano essere iscritte a nome della Cassa e non potranno essere alienate se non coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di vigilanza.

« Art. 19. Verificandosi per la Cassa bisogno di fondi pel servizio dei depositi e dei prestiti, il ministro delle finanze è autorizzato a sussidiare la medesima sino a concorrenza di due milioni di lire.

« Art. 20. Per ogni sussidio la Cassa rilascierà corrispondenti Buoni a favore delle finanze dello Stato pagabili a determinate scadenze.

« Art. 21. Pei fondi somministrati dalle finanze dello Stato a titolo di sussidio e per quelli che la Cassa porterà in conto corrente colle medesime, sarà rispettivamente corrisposta la media dell'interesse stabilito per l'emissione dei Buoni del Tesoro. »

La Commissione emenda nel modo seguente l'articolo 22:

« L'amministrazione della Cassa è compresa nelle attribuzioni del ministro delle finanze, e continuerà ad essere affidata alla direzione generale del debito pubblico. »

Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i due seguenti:)

« Art. 23. La Cassa è sopravvegliata da una Commissione composta:

« Di tre senatori e di tre deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere;

« Di tre consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell'interno e delle finanze;

« D'un consigliere della Camera dei conti deputato dal primo presidente della medesima;

« Del presidente della Commissione dei prestiti, di cui all'articolo 14.

« La Commissione eleggerà il suo presidente fra i membri che la compongono.

« Art. 24. L'amministratore della Cassa renderà conto ogni trimestre alla Commissione di vigilanza della situazione della Cassa.

« Questo conto sarà fatto di pubblica ragione. »

L'articolo 27 del progetto del Ministero, la Commissione lo ha soppresso.

PESCATORE. Domando la parola sull'articolo 27 del Ministero soppresso dalla Commissione.

Il progetto del Ministero consentiva alla Commissione di vigilanza questa importantissima facoltà, cioè di procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi dell'esattezza delle scritturazioni e del buon andamento del servizio. Per qual ragione la Commissione ha soppresso quest'utilissima disposizione? Per questo solo motivo, perchè fu tenuta superflua; poichè, essendosi detto *la Commissione vigila*, le è sembrato ciò dovesse bastare perchè fosse autorizzata a procedere a tutte le verificazione che stimasse necessarie.

Signori, la conclusione non viene così spedita, così sicura come ha creduto la Commissione. La vigilanza può essere di vari gradi e di varie maniere; si può essere Commissione di vigilanza e vigilare in qualche guisa, dando pareri, approvando contratti e che so io, senza aver il diritto di procedere alle verificazioni, massime per assicurarsi dell'esattezza delle stipulazioni e del buon andamento del servizio: e questa disposizione, che veniva espressamente riconosciuta dal progetto del Ministero, io la credo tutt'altro che superflua. È bene sia dichiarato che la Commissione di vigilanza, tra gli altri uffizi che le sono affidati, avrà eziandio questo di procedere alla verificazione dei conti, e di assicurarsi con quei mezzi che le parranno più efficaci del buon andamento del servizio.

Io dunque propongo che sia mantenuto l'articolo del Ministero.

ARNULFO, *relatore*. Quando si costituisce una Commissione che si chiama *Commissione di vigilanza*, parmi che siano indicate tutte le attribuzioni che essa debbe avere: chi ha l'obbligo d'invigilare, ha necessariamente il diritto d'impiegare tutti i mezzi, senza eccezione, che possano condurre allo scopo.

Ora si è soppresso l'articolo 27, perchè, a fronte di questa definizione di *Commissione di vigilanza*, è inutile: e perchè, se si volesse ripristinare l'articolo, allora sarebbe mestieri di aggiungere ancora altre attribuzioni oltre a quelle indicate; poichè, se si ammette l'articolo 27 colle sue limitate indicazioni, si può dubitare se altre attribuzioni competano o no alla Commissione, come sarebbe di fare la verificazione di cassa, di esaminare i contratti e le scritturazioni, di fare insomma tutto ciò che alla vigilanza appartiene.

In conseguenza, se si è soppresso l'articolo 27 perchè inutile, si è anche soppresso perchè insufficiente; giacchè, quando si volessero indicare le attribuzioni, bisognerebbe usare una locuzione molto più larga.

Pertanto la Commissione insiste nella proposta soppressione.

PESCATORE. Ripeto che le parole *il diritto della vigilanza* sono generiche, e non comprendono tutte quante le attribuzioni; ripeto pure che si può vigilare con attribuzioni e facoltà assai diverse. Potrei indicare molte autorità che sono chiamate a vigilare, senza che possano portare troppo oltre questa loro vigilanza.

Quanto poi al dire che l'articolo del Ministero sarebbe insufficiente perchè non comprende tutte le verificazioni, a ciò si rimedia facilmente togliendo le ultime parole dell'articolo: « per assicurarsi dell'esattezza delle scritturazioni e del buon andamento del servizio. » Pertanto si potrebbe dire: « La Commissione di vigilanza potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie. »

L'utilità di questa disposizione generale, comprensiva di tutte le verificazioni possibili, non potrà, spero, essere più contrastata dal signor relatore.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che si mantenga la prima parte dell'articolo 27 del Ministero, sopprimendo le parole: « per assicurarsi dell'esattezza delle scritturazioni, ecc. »

Quest'articolo sarebbe adunque così concepito:

« La Commissione di vigilanza potrà inoltre proce-

dere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie. »

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

« Art. 25. Alla Sessione annuale del Parlamento, il presidente della Commissione stessa rassegnerà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sul a situazi ne materiale della cassa. »

La Commissione sopprime la parola *stessa* che si trova nel progetto del Ministero.

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

(Sono parimente approvati, senza discussione, i due seguenti articoli:)

« Art. 26. Il cassiere del debito pubblico è incaricato del maneggio dei fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.

« Art 27. Le spese di amministrazione della Cassa saranno ogni anno preventivamente ed in via presuntiva determinate dal ministro delle finanze, sulla proposizione della Commissione di vigilanza, e verranno autorizzate con decreto reale.

« Gli stipendi del personale della Cassa saranno anticipati dalle finanze dello Stato, le quali ne saranno rimborsate dalla Cassa stessa.

« Art. 28. Allorchè il benefizio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare d'un milione, il quale servirà di fondo di riserva, i profitti eccedenti tale somma che si verificheranno annualmente, dedotte le spese d'amministrazione, cederanno a favore delle finanze dello Stato. »

PESCATORE. Ognun vede l'importanza di questa disposizione. Abbiamo sentito pochi momenti fa il deputato Daziani vantare la dovizia di questa Cassa: dunque questa locuzione è superflua.

La Commissione vi propone che, quando la Cassa avrà raggiunto il profitto di un milione, ogni lucro ulteriore senza limite sia devoluto al Governo. Questa proposta mi pare inammessibile. La stessa relazione dichiara essere esuberante questa concessione che si fa al Governo di tutti quanti i profitti della Cassa. Ma diciamo allora che è Cassa di finanze, Cassa dello Stato. Nella relazione si osserva che più tardi, aumentandosi i profitti della Cassa, si provvederà; ma io prego la Camera di considerare che, fatto una volta un assegno qualunque alle finanze, sarebbe impossibile ritorlo alle medesime. Se noi vogliamo compenetrare questa Cassa sin d'ora colle altre istituzioni puramente finanziarie dello Stato, m parrebbe necessario di determinare un limite entro il quale sia detto che i profitti non saranno devoluti alle finanze. Vi sono due mezzi di fissare questo limite: il primo sarebbe, dopo formato una volta il milione della riserva, dichiarare che le finanze percevevanno un tanto per cento, un tanto per mille sulle operazioni; o più semplicemente dichiarare che i profitti eccedenti il fondo di riserva saranno devoluti al Governo sino alla concorrente di un'altra somma da determinarsi, soggiungendo poi che per ogni profitto ulteriore sarà provveduto per legge.

Io mi riservo di proporre un emendamento in questo senso.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* L'onorevole Pescatore vede un gravissimo inconveniente in questa disposizione. All'udire l'esposizione da lui fatta, parrebbe che i profitti eventuali che possono essere da questa legge devoluti alle finanze non verrebbero a far parte del bilancio attivo sul quale il Parlamento è chiamato a disporre, ma sarebbero lasciati a libera disposizione del ministro delle finanze, come una specie d'appendice ai fondi segreti! *(Si ride)*

Ma tali, o signori, non sono le conseguenze della proposta fatta dal Ministero e dalla Commissione consentita. Il Ministero ha proposto e la Commissione consente che se questa Cassa fa degli avanzi oltre la somma necessaria per costituire un fondo di riserva, questi avanzi vadano nelle casse delle finanze, facciano parte dell'attivo dello Stato.

Quale inconveniente, vi è in ciò? Nessuno. Che cosa volete fare di questi avanzi? Volete aumentare in modo indefinito il fondo di riserva? Ciò non sembra razionale dal punto che avete già un fondo di riserva abbastanza largo, e che in ultima analisi avete il Governo che, come amministratore, è in certo modo garante delle operazioni della Cassa. Volete dare una disposizione speciale a questo attivo? Ma allora entriamo nel cattivo sistema di voler dare ad entrate speciali destinazioni speciali. Lasciate che questi profitti vengano a formare parte dell'attivo dello Stato, di cui ogni anno voi disp nete.

Non vi possono essere che due alternative: o lasciare che questi si accumulino in modo indefinito, o pure farli versare nelle casse dello Stato. Ritengo che non vi sia utilità di aumentare in modo indefinito il fondo di riserva, e tengo all'incontro siavi utilità grandissima di aumentare quanto si può la parte attiva del nostro bilancio. Qui lo Stato non vi chiede un favore gratuito; lo Stato rende grandissimi servizi a questa Cassa; sopporta molte spese, poichè, se ricava il compenso degli stipendi dei pochi impiegati che sono destinati esclusivamente al servizio della Cassa, non ricava alcun compenso per l'opera del direttore generale, che è nello stesso tempo direttore del debito pubblico, e così pure degli uffizi, dei locali occupati, non che dell'opera di tutti i tesorieri provinciali i quali prestano il loro servizio a questa Cassa.

Il Governo colla somma di dieci o dodici mila lire amministra una Cassa che fa operazioni in tutte le parti dello Stato, operazioni che, se dovessero essere condotte da un'amministrazione privata, renderebbero necessaria una spesa, non voglio dire di un centinaio di mila lire, ma certamente di 50 o 60,000 lire.

Finchè questa Cassa è nell'esordire, finchè non ha un fondo di riserva, è giusto che le finanze si limitino al puro e mero rimborso della spesa degli impiegati che deve aggiungere ai suoi; ma quando la riserva avrà raggiunto la cifra di un milione, cioè sarà tale da bastare

per guarentire le operazioni della Cassa, sarà bene che gli ulteriori avanzi cadano a profitto dello Stato, che facciano parte del bilancio attivo, sul quale poscia il Parlamento darà ogni anno le deliberazioni che giudicherà opportune.

ARNULFO, *relatore*. La Commissione ha aderito a che, raggiunta che siasi la somma d'un milione d'utili, l'eccedente profitti alle finanze; ma nello stesso tempo non dissimulò nella relazione che, siccome lo scopo principale di questa Cassa non debbe essere quello di lucrare a vantaggio delle finanze, possa venir tempo in cui debbano farsi delle modificazioni nelle condizioni dei depositi e negl'interessi da corrispondersi; e siccome ogni utile che ne possa derivare alle finanze vuol essere portato nel bilancio attivo dello Stato, egli è di tutta evidenza che la Camera in ogni anno ha il mezzo di dargli quell'altra destinazione che crederà più consentanea all'interesse del pubblico e dei deponenti. Per conseguenza, dal dichiararsi in questa legge che sono attribuiti alle finanze gli utili che eccedono il milione, non viene per modo alcuno leso il diritto, nè tolto il mezzo che ha la Camera, di dare altre destinazioni agli utili di cui si tratta.

Queste cose io accenno affinchè si sappia ciò che la Commissione ebbe ad opinare a questo riguardo, ed io credo che l'onorevole Pescatore vorrà concorrere all'approvazione dell'articolo.

PESCATORE. Come fa la Cassa dei depositi i suo profitti? Li fa a carico dei comuni e delle provincie di cui ritira i fondi disponibili, e a cui non paga che il quattro per cento; a cui somministra fondi, ma a quella ragione d'interesse che viene dal Governo determinata. Li fa inoltre a carico dei depositi obbligatorii che la Cassa forzatamente raccoglie.

Io citerò un solo genere di questi depositi, degno della più alta commiserazione. Io vi prego di considerare i premi che il ministro della guerra riserva ai soldati che consentono di nuovamente entrare nel servizio, che consentono la surrogazione: se questi soldati avessero la facoltà di contrattare essi stessi la surrogazione direttamente cogli offerenti, potrebbero ricevere un capitale ed impiegarlo al cinque per cento; questa facoltà è loro tolta, il ministro s'incarica egli di fare il contratto, di ricevere per lui il capitale e poi lo paga secondo la mora stabilita, certamente per buone ragioni, nel regolamento; ma durante la mora non corrisponde che il quattro per cento, perchè lo deposita nella Cassa che non paga che il quattro per cento. Vedete dunque che, se tutto ciò è ammessibile, lo è soltanto finchè la Cassa non può migliorare la propria condizione.

Ora io vi domando che, quando la Cassa coi maggiori profitti futuri migliorerà il suo stato, con questi nuovi fondi che acquista si faccia a corrispondere un interesse maggiore, che dia ai comuni e agl'istituti di beneficenza, e per gli altri depositi che ho indicati, la rata d'interesse che è consentanea alla giustizia.

Indarno si dice che la Camera ad ogni anno, deliberando sul bilancio, potrà riassegnare una somma alla Cassa dei depositi. Una volta che i profitti della Cassa sieno incorporati nelle finanze, certamente questi fondi avranno già trovato un'applicazione così necessaria, che la Camera non potrà più distorli. È questa una illusione. Se non si provvede fin d'ora, se non si pone un limite, saranno irrevocabilmente incorporati nell'attivo delle finanze, e la Cassa rimarrà nella sua perpetua impossibilità di pagare quell'interesse che pur giustamente per certi depositi dovrebbe corrispondere.

Io pertanto, quantunque con poca speranza che venga il mio emendamento accettato, stante la viva opposizione per parte del ministro delle finanze, propongo tuttavia quest'aggiunta all'articolo 28 della Commissione, che risulterebbe così concepito:

« Allorchè il beneficio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare di un milione, il quale servirà di fondo di riserva, i profitti eccedenti tal somma che si verificheranno annualmente, dedotte le spese di amministrazione, cederanno a favore delle finanze dello Stato sino alla concorrenza di un altro milione.

« Per ogni profitto ulteriore sarà provveduto con legge. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Io trovo perfettamente inutile questa proposta.

Quando gli avanzi della Cassa avranno raggiunto il milione, la Camera in occasione del bilancio non voterà la categoria relativa alla Cassa, e costringerà così il Ministero a presentare una legge.

Io non capisco come si voglia vincolare la Camera per una categoria d'entrata, quando ogni anno, discutendosi il bilancio attivo, vi è il mezzo d'imporre la necessità di presentare una legge. Per assicurare la Camera intorno alla giustizia di questa disposizione, dirò che io credo che, se si volessero affidare ad una società privata gli uffizi di cui è investita la Cassa dei depositi rispetto ai corpi morali, nessuna società potrebbe incaricarsene alle stesse condizioni a cui se ne incarica il Governo. Che se la Cassa non avesse la garanzia dello Stato ed il sussidio dei suoi impiegati, non potrebbe ricevere depositi e consentire prestiti alle condizioni che sono in questa legge stabilite.

Egli è evidente che con questa Cassa non s'impone un onere ai comuni ed alle provincie, ma si fa loro un benefizio; perchè, quando una città od una provincia han trovato modo di contrar prestiti senza ricorrere alla Cassa, giammai il Governo ha loro impedito di farlo, anzi lo ha veduto di buon occhio, onde le risorse della Cassa fossero lasciate a disposizione di quei corpi morali che avessero un credito meno esteso di quello dei comuni che trovano danaro ad imprestito in altro modo.

Quindi questa disposizione, qualora anche si considerasse il Governo non come il rappresentante degl'interessi, ma come il tutore della Cassa, non conterrebbe che un atto di giustizia, che una corrisponsione anche tenue dei servizi che le finanze rendono alla Cassa stessa.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che l'articolo 28 della Commissione sia così concepito:

« Allorchè il benefizio della Cassa avrà raggiunto l'ammontare di un milione, il quale servirà di fondo di riserva, i profitti eccedenti tale somma che si verificheranno annualmente, dedotte le spese di amministrazione, cederanno a favore delle finanze dello Stato, sino alla concorrenza di un altro milione.

« Per ogni profitto ulteriore sarà provveduto con legge. »

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Pescatore.

(È rigettata.)

Pongo ai voti l'articolo 28 proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 29. Un regolamento apposito sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi per l'eseguimento di questa legge. »

MICHELINI G. B. Questo articolo è assolutamente inutile. Diffatti l'articolo 6 dello Statuto dice: Il Re fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione della legge. »

Già altre volte mi era opposto, per lo più inutilmente, ad analoghi articoli in altre leggi; ma in una solenne discussione, che ebbe luogo non è guari, si sono visti gl'inconvenienti che possono avere simili articoli, ai quali si vuole dare una significazione che sarebbe lesiva delle prerogative parlamentari, ed assolverebbe i ministri da quella responsabilità dei regolamenti sanciti con decreto reale, alla quale devono essere sottoposti.

Laonde, tanto perchè nelle leggi non devono esservi parole inutili, ed inutile è senza dubbio quest'articolo, quanto perchè, ove gli si volesse dare una significazione, appunto pel riflesso che deve averne una ogni parola della legge, tale significazione attribuirebbe ai regolamenti del Governo una efficacia che essi non possono e non devono costituzionalmente avere, io esorto la Camera, se vuole attenersi ai principii che danno norma alla formazione delle leggi, a respingere questo articolo.

MARCO. Ha ragione.

ARNULFO, *relatore*. Non vi ha dubbio che, a termini dello Statuto, compete al Re il diritto di far regolamenti; ma nell'articolo di cui si discute non si tratta di ciò; si pone per incontrovertibile che il Re ha diritto di far regolamenti, poichè si dice che verrà sancito con decreto reale il regolamento da farsi. Si volle imporre un obbligo al ministro di fare un regolamento onde si supplisca alle disposizioni di cui sarebbe la legge mancante, se un regolamento non si ordinasse; regolamento che appunto si prescrive per evitare che della legge facciano parte disposizioni regolamentarie, motivo per cui la Commissione mantiene l'articolo come è proposto.

MICHELINI G. B. Mi è cosa molto facile rispondere all'onorevole relatore.

Non è necessario imporre ai ministri l'obbligo di fare regolamenti, perchè quest'obbligo già è loro imposto dallo Statuto, dacchè a loro spetta curare l'esecuzione delle leggi. E poi quale obbligazione di nuovo conio è codesta d'impor loro in genere di far regolamenti senza specificare come debbano essere fatti? Ben vede l'onorevole relatore, e seco lui vede senza dubbio tutta la Camera, che ai ministri, che lo volessero, sarebbe facilissimo il sottrarsi ad una obbligazione così indeterminata.

ARNULFO, *relatore*. Domando la parola soltanto per accertare l'onorevole Michelini che già si è ciò praticato dalla Camera in occasione della legge 18 novembre 1850, relativa appunto alla Cassa dei depositi.

MICHELINI G. B. Questo è vero; ma questo è male.

ARNULFO, *relatore*. Con questo precedente la Commissione si trovò autorizzata ad accettare l'articolo del Governo, relativo al regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29 della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 30. Quelli che per ragione di pubblico uffizio all' epoca della promulgazione della presente legge avranno in deposito somme, effetti del debito pubblico od altri simili titoli, il cui deposito è obbligatorio, sono tenuti, sotto le pene di cui all'articolo 7, a farne la consegna alla Cassa fra il termine di mesi due, salvochè prima della scadenza di questo termine i deponenti, se abilitati, preferiscano di farne essi stessi il ritiramento. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 31. La presente legge avrà effetto dal primo luglio prossimo. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'intiero progetto di legge rimane ora concepito nei seguenti termini: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 767.)

Si passa quindi allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	124
Maggioranza	63
Voti favorevoli	116
Voti contrari	8

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE: CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Annecy a Ginevra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 988.)

Do lettura del progetto:

« Art. 1. È approvata la convenzione provvisoria stipulata il 23 marzo 1857 fra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici, rappresentanti lo Stato,

ed i signori Maurizio Blanc e Giovanni Pietro Mottu, tanto in nome proprio che in nome della compagnia anonima che si propongono di costituire per la concessione d'una ferrovia da Annecy a Ginevra e dell'eventuale sua diramazione per Bonneville e Sallanches.

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare coi legittimi rappresentanti della compagnia anonima, di cui nel precedente articolo, il capitolato definitivo della concessione suddetta in base della convenzione anzimentovata. »

È aperta la discussione generale su questo progetto.

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUNET. Questo progetto di legge composto di due soli articoli si riferisce all'approvazione di una convenzione seguita tra il Ministero ed una società, in data 23 marzo 1857, colla quale convenzione si provvede alla concessione della ferrovia da Annecy a Ginevra.

Non è il caso di addivenire alla discussione degli articoli che compongono questa convenzione; ma in essa vi sono tali disposizioni che evidentemente riassumono in poco la sostanza di tutta la legge. Io credo che l'articolo 9 della convenzione sia quello che meriti la più seria attenzione per parte della Camera. Nell'articolo 9 è detto che il Governo di S. M. guarentisce alla società della strada ferrata un *minimum* di rendita di 25,000 lire per ogni chilometro, e ciò durante il tempo della concessione.

Qui trattasi di un sacrificio che intende fare il Governo per poter addivenire alla formazione di questa strada ferrata. In tal caso adunque la prima considerazione che si presenta è di vedere se il sacrifizio che viene così imposto al Governo sia in proporzione coi vantaggi che lo Stato può ottenere dalla strada che si tratta di eseguire.

Io ho letto la relazione fatta dal signor ministro a questo proposito, ed in essa si scorge come i vantaggi che offrirà pel momento questa strada siano ben lievi; quindi chiaramente emerge che gravi dovranno essere i sacrifizi a cui dovrà sottostare il Governo.

Pregherei i signori deputati a dare un colpo d'occhio alla carta che trovasi annessa alla relazione. L'importanza delle comunicazioni tra il porto di Genova e la Svizzera nessuno di noi certamente sarà per contestare; e se sotto quest'aspetto è presentato il progetto di legge, evidentemente merita serbare attenzione per parte della Camera; ma, prendendo ad esaminare le condizioni nostre, cioè la condizione delle comunicazioni attuali che esistono e sono per aprirsi tra il porto di Genova e la Svizzera, evidentemente il progetto sottoposto alla Camera perde di gran lunga della sua importanza; cosicchè, invece di avere le proporzioni di una strada ferrata di grande comunicazione e d'interesse generale dello Stato, non ha nè una qualità nè l'altra.

Da Genova a Torino vi sono 166 chilometri; da Torino ad Aston, che è un punto della strada, ve ne sono 168; da Aston passando per Chambery si giunge a Ginevra con altri 129 chilometri; il che fa in tutto 463 chilometri di strada ferrata da percorrersi dal porto di Genova per giungere a Ginevra.

Se esaminiamo questa strada, evidentemente si scorge che lo Stato ha provvisto ad una comunicazione abbastanza sicura per alimentare e favorire il commercio tra il porto di Genova e la Svizzera. Col progetto di legge or presentato, si verrebbe bensì ad ottenere un vantaggio in quanto che questa linea sarebbe abbreviata; ma lo sarebbe di quanto? Di 13 chilometri e non di più; cosicchè la comunicazione tra il porto di Genova e Ginevra, col progetto presentato, darebbe una linea di 440 chilometri: ecco ciò che risulta dalla carta unita alla relazione e dal testo della relazione stessa. Ora, signori, questa considerazione mi pare che basti per sè a provare che l'interesse generale dello Stato non è talmente compromesso da una maggiore lunghezza di 13 chilometri di questa strada da giustificare il sacrifizio che si dovrebbe fare offrendo una garanzia quale trovo ammessa nel progetto.

Queste considerazioni generali che ho creduto di fare sulla linea in sè, hanno per conseguenza di dimostrare che il tronco di strada ferrata da Annecy a Ginevra non è altro che un tronco di secondaria comunicazione, non è altro che un tronco di comunicazione puramente provinciale, come sono altre strade che si fecero nel Piemonte, nelle quali i sacrifizi si fecero dalle divisioni, dalle provincie e dalle città. Adunque io credo che, considerato il vero punto della quistione, se la provincia d'Annecy vuole una strada ferrata, il Governo favorisca bensì indirettamente, per quanto gli è possibile, un tale desiderio, ma non debba sobbarcarsi ad enormi spese, quale la garanzia delle lire 25,000 per chilometro; mentre questa strada non ha il carattere che di semplice comunicazione provinciale. Adunque io credo che il presente progetto di legge potrebbe essere approvato, purchè fosse tolto l'articolo 9.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* L'onorevole Brunet ha intrapreso a dimostrare che la strada che vi è proposta non veste il carattere d'interesse generale, e che perciò lo Stato non abbia ad addossarsi alcun aggravio per la sua costruzione. Io invece cercherò di provare, e spero di poterlo fare con successo, che questa strada ha tutti i caratteri d'interesse generale, e che la garanzia che vi è richiesta non può costituire in nessun modo un aggravio alle finanze dello Stato, e quindi si restringe ad un semplice appoggio morale necessario alla costituzione della società nelle attuali circostanze.

Per provare la sua asserzione, l'onorevole Brunet v'ha fatto il calcolo che per andare da Genova a Ginevra, passando per Torino, e percorrendo le strade già concesse, cioè la strada *Vittorio Emanuele*, e valendosi poi della strada ferrata francese da Lione a Ginevra, non si allunga la via più di tredici chilometri a confronto del tronco che ora vi si proporrebbe.

Questo è vero; ma l'onorevole Brunet non ha avvertito che nel primo sistema era forza valersi per non breve tratto, cioè da Culoz sino a Ginevra, della strada

francese. Io non dico che l'amministrazione di quella strada sia per porre incagli al transito delle nostre mercanzie o dei viaggiatori tra la Savoia, il Piemonte, Genova e Ginevra, ma sicuramente non lo favorirà; perchè qui si verifica la circostanza che questa società non ha interesse a tirare sul suo tronco il movimento delle merci che giungono d'oltr'Alpi a Ginevra, perchè vi giungono in concorrenza delle merci che per altra via vi vengono dal porto di Marsiglia. Ora, siccome la società concessionaria della linea da Lione a Ginevra deve fondersi con quella della strada ferrata da Lione a Marsiglia, essa avrà interesse immenso ad impedire che la città di Genova faccia concorrenza a Marsiglia; quindi si adopererà quanto sarà in suo potere, senza violare i trattati e le convenzioni, per fare che il traffico proveniente da Genova sia men ben servito di quello proveniente da Marsiglia. Basterà solo che nelle operazioni di dogana si porti qualche lentezza, qualche rigore, per far dare assolutamente la preferenza alle provenienze di Marsiglia.

Quindi bisogna considerare i vantaggi di questa linea anche dal lato della brevità, e questa non è sì poca cosa. Sarebbe poca cosa se Genova avesse in certo modo il monopolio dell'approvigionamento di Ginevra e della Svizzera occidentale. In allora la spesa di 14 chilometri di più cadrebbe in gran parte sui consumatori, e peggio per loro. Ma qui bisogna avvertire che vi è Marsiglia, la quale fa vivissima concorrenza con Genova, e concorrenza tanto maggiore che, pel fatto delle difficoltà attuali della strada, Marsiglia si trova al possesso di questo commercio colla Svizzera occidentale. Quindi non solo bisogna sostenere la concorrenza ad armi eguali, ma è forza vincere le relazioni che esistono al presente fra Ginevra e la Svizzera occidentale ed il porto di Marsiglia, e quindi conviene che la nostra strada presenti un notevole vantaggio sulla strada di Marsiglia. Questo vantaggio l'avremo, se alla minor lunghezza che presenta, asocieremo altresì la medesima e anzi maggior facilità sulla via ferrata da traversare.

Ma, se voi avrete una compagnia che da un lato metterà tutta la sollecitudine a servire Marsiglia, e dall'altro un po' di mal volere a servire Genova, egli è impossibile che Genova possa lottare con Marsiglia, che possa distrurre le relazioni attualmente esistenti; perciò io non dubito che, se l'onorevole Brunet vuol prendere in considerazione questo fatto gravissimo della necessità di valersi di una strada praticata intieramente nel territorio del nostro Stato, per poter andare per la più breve a Ginevra e nella Svizzera occidentale, non contesterà esservi un interesse grandissimo per lo Stato alla costruzione del tronco che vi proponiamo.

Mi rimane poi a dimostrarvi come la concessione che farebbe lo Stato non può costituire un vero aggravio per le finanze.

Noi vi proponiamo di guarentire un reddito lordo di lire 25,000 per chilometro, ed abbiamo l'intima convinzione che questa strada abbia a produrre una tal somma.

Questa strada avrà, o signori, un traffico locale notevolissimo. La città di Ginevra è la piazza di commercio di tutte le circostanti provincie della Savoia, è la piazza dove le provincie del Fossignì e del Genevese vanno a smerciare tutti i loro prodotti, ed è fino ad un certo punto la piazza dove queste popolazioni vanno a fare l'incetta di quanto loro occorre. Quindi vi sarà un traffico locale molto notevole per la parte che attraversa il Cantone di Ginevra, e che si trova in quel raggio sul quale si estendono le ville dei ricchissimi Ginevrini. Questo traffico diminuirà coll'allontanarsi da Ginevra, ma sarà sempre notevolissimo.

Quello però che deve dare maggior alimento a questa strada, si è il traffico internazionale. Se noi giungiamo, come ne ho l'intima fiducia, a far sì che Genova e l'interno del Piemonte possano somministrare a Ginevra ed alla Svizzera occidentale le mercanzie di oltre mare a miglior mercato di Marsiglia, noi vedremo svilupparsi su quella linea un traffico immenso.

La Svizzera è di tutte le popolazioni d'Europa quella che consuma in media una quantità maggiore di derrate estere, sia di derrate coloniali, sia anche di altre derrate prodotte in Europa. La consumazione di uno svizzero è tre o quattro volte più elevata in derrate coloniali della consumazione di un francese o di un piemontese. Quindi si opera ora una massa di trasporti fra Marsiglia e Ginevra, la quale basterebbe essa sola, quando tutta fosse tratta alla nostra linea, per assicurare il prodotto di lire 25,000 per chilometro.

Quello poi che assicura maggiormente una grande prosperità a questa linea è il trasporto dei cereali. La Svizzera occidentale difetta completamente di grani, e non ha immediato contatto coi paesi produttori di tali generi, come è il caso della Svizzera orientale, la quale, essendo nelle vicinanze della Baviera, che è paese molto granifero, ritrae i suoi grani da quella contrada.

La Svizzera occidentale deve ricavare i grani di cui difetta dai porti del Mediterraneo e dell'Oceano, e tutta la parte che si trova fra Ginevra e Basilea è mantenuta in massima parte con grani e farine che le giungono da Marsiglia e dal Varo. Ebbene, io dico che Genova ed il Piemonte saranno in grado, quando vi siano strade ferrate, di somministrare i cereali di cui essa difetta a migliori condizioni di quello che si possono e da Marsiglia e da Basilea; e quando saremo a tale, noi possiamo far assegno a un dipresso sopra un trasporto di 700 od 800 mila quintali all'anno di soli cereali.

D'altronde noi non possiamo dubitare che su questa linea, oltre a questo movimento di mercanzie notevolissimo, vi sia un movimento di viaggiatori anche straordinario, poichè voi sapete, o signori, che Ginevra è uno dei punti d'Europa ove convengono tutto l'anno un numero maggiore di forestieri, di *toristi* che vanno alla ricerca dei bei siti e di gradevoli emozioni. Ora, egli è evidente che, quando le bellissime valli della Savoia, le pianure del Piemonte ed anche il litorale del Mediterraneo siano congiunti a Genova con una strada ferrata che passerà nelle località forse le più amene, le

più pittoresche del mondo, una massa immensa di quei viaggiatori andrà percorrendo questa strada ferrata.

Nè si creda che questo sia da tenersi in poco conto. Le statistiche constatano che ogni anno, oltre a ducentomila viaggiatori vanno in Isvizzera. Sicuramente non andranno tutti a Ginevra, ma una gran parte è sicuro che si dirige a quella volta; ed ora, quantunque non siavi verso il nostro Stato alcuna strada ferrata, la sola attrattiva del Monte Bianco attira tutti gli anni da dodici a quindici mila forestieri, obbligati di andar là in cattive diligenze od in *chars-à-bancs*, molto mal sospesi.

Io non dubito che, quando vi siano buone strade ferrate che conducano questi viaggiatori a vedere, quando sarà compiuto, il *tunnel* del Moncenisio, invece di qualche migliaio di forestieri, ne avremo centinaia di migliaia, e questa è una garanzia morale che ha anche il suo peso per questa compagnia. Ma quand'anche si avesse a sopportare qualche aggravio in ragione della concessione che facciamo, in definitiva non vi sarebbe a temere che l'erario fosse per soffrirne, e ciò per la seguente considerazione:

Voi avete imposto l'obbligo alla società *Vittorio Emanuele* di fare un tronco di strada da Aiton per Albertville sino ad Annecy, ed avete guarentito a questa società il 4 1/2 per cento come solo compenso. Ora, egli è evidente che, se le strada di ferro da Aiton ad Annecy non dovesse andare più in là; se, oltrepassata Annecy, si dovesse salire in *diligenza* od in *chars-à-bancs*, quel tronco non darebbe sicuramente il 4 1/2; sarebbe ridotto al semplice movimento locale. E quantunque quella vallata sia assai considerevole per la molta sua industria, non sarebbe sufficiente per procurare una somma da ragguagliare il 4 1/2 per cento netto; quindi l'erario avrebbe a pagare alla compagnia *Vittorio Emanuele* la somma necessaria per arrivare a quel 4 1/2 che le è garantito. Se invece voi prolungate la linea da Aiton a Ginevra, è evidente che il tronco da Aiton ad Annecy frutterà forse più del 4 1/2, perchè, siccome costa meno di quello da Annecy a Ginevra, è chiaro che, quando al movimento locale s'aggiungerà l'internazionale, la rendita supererà di gran lunga il 4 1/2. Se poi si dovesse anche dare qualche cosa a questa compagnia, trovereste un ampio compenso pel tanto meno che avreste a corrispondere alla società *Vittorio Emanuele*.

Per tal guisa mi pare d'aver risposto alle obbiezioni mosse dal deputato Brunet e di aver dimostrato che questa strada veste un grande carattere di pubblica utilità; che non è probabile che la garanzia promessa imponga un sacrifizio al Tesoro; e che, quand'anche ciò si verificasse, vi sarebbe un compenso nel vantaggio procacciato alle finanze coll'esonerarle dal pagare la già pattuita garanzia alla società *Vittorio Emanuele*.

Per tutte queste considerazioni, nella fiducia di aver convinto l'onorevole preopinante, io ho lusinga che egli vorrà deporre nell'urna un voto favorevole a questo progetto di legge.

BRUNET. L'onorevole ministro nel suo discorso ha ridotto tutta la quistione a due punti principali.

Primieramente egli osservò che questa garanzia di una somma di 25,000 lire per chilometro non è che una garanzia morale, e che il tronco di strada da Annecy a Ginevra trovasi in condizioni tali da dover somministrare una rendita atta ad eguagliare quest'assicurazione.

Osserverò però che le considerazioni esposte dal signor ministro in appoggio di questa sua asserzione, mentre giovano a dimostrare potersi da questa strada ricavare questa rendita, fanno cenno specialmente di elementi che danno vita alle strade di secondaria comunicazione. Ora queste linee non debbono per nulla essere assicurate con garanzia dello Stato.

In quanto poi all'osservazione relativa all'interesse generale dello Stato, io credo appoggiarmi tuttora alle osservazioni da me esposte. L'interesse generale dello Stato consiste nel porre in comunicazione il porto di Genova colla Svizzera; e questa comunicazione esiste.

La diversità di 13 chilometri è troppo insignificante per giustificare un sacrificio del Governo quale sarebbe quello d'una garanzia di 25,000 lire per ogni chilometro. Un'altra considerazione del signor ministro consiste in ciò che la comunicazione tra il porto di Genova e Ginevra dovrebbe percorrere, stando alla strada da me accennata, la quale passa direttamente per Ciamberì, un tratto di strada sul territorio francese. Egli accennò agl'inconvenienti che potrebbero occorrere in questo caso, cioè alle difficoltà che opporrebbe la società della strada ferrata francese a quel libero movimento, che è indispensabile sia ai viaggiatori che alle merci. Sulle strade ferrate è necessario distinguere i viaggiatori dalle merci.

Io non credo che il dover passare per un tratto di strada sul territorio francese per andare nella Svizzera, sia circostanza tale da scemare neppur d'una persona il numero dei viaggiatori. Questa considerazione, quando si tratta di linee di grande comunicazione, bisogna lasciarla da parte: le linee di grande comunicazione non sono linee nazionali, dirò, sono linee europee: cosicchè tutti i timori su questo riguardo non ponno avere alcun peso: ciò che ho detto si riferisce ai viaggiatori. Per ciò che riguarda alle merci, non posso indurmi a credere che si troveranno ostacoli sia per parte della società, che del Governo francese, e credo che il transito per quel tronco si farà con quella stessa facilità che se fosse nazionale.

Io non dissimulo che il tronco di strada ferrata da Annecy a Ginevra può presentare qualche vantaggio, qualche prodotto; ma non si può negare che non esca dai limiti di una strada affatto secondaria, di una strada di comunicazione tra provincia e provincia, come sono molte delle strade ferrate del Piemonte e per cui non vi è garanzia per parte del Governo.

Non regge dunque la difficoltà addotta dal signor ministro, che cioè questa strada, passando per un tratto sul territorio francese, dovrà incontrare seri ostacoli:

io credo che, per le ragioni addotte, le difficoltà non sono reali e tali da giustificare il sacrificio che ci viene proposto; quindi allo stato attuale delle cose, risultando come esista una comunicazione diretta tra Genova e Ginevra con uno sviluppo di soli 466 chilometri, trattandosi di fare un sacrificio per ottenere una diminuzione di soli 13 chilometri, non stimo questo sacrificio sufficientemente giustificato; quindi persisto nella mia opinione, e credo che per approvare questa legge bisognerebbe togliere dal contratto quest'articolo.

BRUNIER, *relatore*. Je demande la parole.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1[2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la concessione della strada di ferro da Annecy a Ginevra;

2° Discussione del progetto di legge relativo ai posti gratuiti di fondazione regia nel collegio Carlo Alberto.